

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 settembre 1992

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 13 dicembre 1991, n. 33.

Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori . . . Pag. 2

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1992, n. 15.

Ulteriori norme procedurali per la formazione degli strumenti urbanistici e per la programmazione ed attuazione degli interventi regionali di prevenzione dei rischi naturali. Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 9 maggio 1988, n. 27 e 28 agosto 1992, n. 68. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1992, n. 16.

Interventi straordinari di salvaguardia ambientale, di valorizzazione del patrimonio urbanistico-edilizio e di sostegno delle attività agricole e artigianali del Carso Pag. 9

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1992, n. 17.

Provvedimenti in materia di personale Pag. 11

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1992, n. 19.

Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'amministrazione regionale Pag. 17

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1992, n. 20.

Autorizzazione di spesa per lo svolgimento di un referendum popolare. Pag. 25

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1992, n. 21.

Autorizzazione alla sottoscrizione di quote dell'aumento di capitale sociale della «Air Vallée S.p.a.» Pag. 26

REGOLAMENTO REGIONALE 29 maggio 1992, n. 4.

Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 3, recante: «Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani - Istituzione della Consulta giovanile» Pag. 26

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1992, n. 25.

Norme per il funzionamento dell'autorità di bacino del Reno. Pag. 27

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1992, n. 26.

Istituzione e revisione di servizi regionali. Modifiche alla legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, alla legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 e alla legge regionale 9 dicembre 1989, n. 43. Pag. 28

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1992, n. 27.

Criteri e procedure per la depubblicizzazione ed il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche regionali ed infraregionali di assistenza e beneficenza. Pag. 28

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1992, n. 11.

Modifiche alla legge regionale n. 15/1989 recante: «Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative» Pag. 30

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1992, n. 12.

Modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38: «Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari» Pag. 31

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 13 dicembre 1991, n. 33.

Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della regione Trentino-Alto Adige n. 57 del 24 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge disciplina la professione di guida alpina - guida sciatore e l'attività delle scuole di alpinismo.

Art. 2.

Oggetto della professione di guida alpina - guida sciatore

1. È guida alpina - guida sciatore, di seguito denominata guida alpina, che svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

- a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia, sia su ghiaccio o comunque in escursioni in montagna;
- b) accompagnamento di persone in ascensioni scialpinistiche o in escursioni sciistiche;
- c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e scialpinistiche.

Art. 3.

Gradi della professione e abilitazione tecnica

1. La professione si articola in due gradi:

- a) aspirante guida;
- b) guida alpina.

2. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), con esclusione dell'accompagnamento di più di una persona in ascensioni ed escursioni superiori al quarto grado. Questo divieto non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina.

3. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e scialpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo.

4. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di aspirante guida alpina si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi di prima formazione ed il superamento del relativo esame.

5. Gli aspiranti guida conseguono l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina mediante la proficua frequenza dell'apposito corso di promozione.

6. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di aspirante guida. In mancanza, egli decade di diritto dall'iscrizione nell'albo professionale provinciale.

Art. 4.

Albo professionale

1. Nella provincia di Bolzano l'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e di guida alpina, è subordinato all'iscrizione nell'albo professionale.

2. L'esercizio della professione da parte di guide alpine e aspiranti guida o di figure professionali corrispondenti, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio della provincia di Bolzano, non è subordinato all'iscrizione nell'albo.

3. È considerato esercizio stabile della professione ai fini di quanto previsto dai commi 1 e 2 l'attività svolta dalla guida alpina o dall'aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della provincia di Bolzano, e che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.

Art. 5.

Condizioni per l'iscrizione all'albo

1. Possono ottenere l'iscrizione nell'albo delle guide alpine e degli aspiranti guida coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica, nonché dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;
- b) età minima di 21 anni per le guide alpine, e di 18 anni per gli aspiranti guida;
- c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale del comune di residenza;
- d) possesso del diploma di scuola media inferiore;
- e) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;
- f) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della provincia.

Art. 6.

Trasferimento e aggregazione temporanea

1. È ammesso il trasferimento, a domanda, della guida alpina e dell'aspirante guida, iscritta nell'albo di un'altra regione o della provincia autonoma di Trento, all'albo professionale della provincia autonoma di Bolzano.

2. Il trasferimento è disposto dal collegio provinciale, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio o la stabile dimora di un comune della provincia.

3. La guida alpina iscritta in albi di altre regioni o della provincia autonoma di Trento che intenda svolgere per periodi determinati, della durata massima di sei mesi, l'attività di insegnamento in scuole di alpinismo aventi sede nella provincia di Bolzano, può chiedere l'aggregazione temporanea all'albo provinciale.

4. La guida alpina iscritta all'albo provinciale che svolga temporaneamente l'attività di insegnamento in scuole di alpinismo in altre regioni o nella provincia autonoma di Trento, conserva l'iscrizione nell'albo della provincia autonoma di Bolzano.

5. L'aggregazione è disposta dal collegio provinciale.

Art. 7.

Validità dell'iscrizione all'albo

1. L'iscrizione nell'albo professionale delle guide alpine e degli aspiranti guide ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento dell'idoneità psico-fisica, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c).

2. Il rinnovo è subordinato all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 9.

Art. 8.

Corsi di formazione professionale

1. La Provincia, sia direttamente che tramite il collegio provinciale delle guide o enti od associazioni qualificati, organizza i seguenti corsi teorico-pratici distinti per categoria:

- a) corsi di prima formazione;
- b) corsi di promozione;
- c) corsi di aggiornamento;
- d) corsi di specializzazione.

2. Nel regolamento di esecuzione, previo parere del collegio provinciale delle guide, sono stabiliti i requisiti per l'ammissione alla prova attitudinale, la durata, le modalità di svolgimento e i programmi dei corsi, i criteri e i contenuti per le prove d'esame anche ai fini del conseguimento dell'abilitazione tecnica e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 25 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

3. I corsi e gli esami si tengono in lingua italiana o in lingua tedesca a scelta del candidato.

4. Gli esami si svolgono davanti alla commissione di cui all'articolo 11. Sono ammessi i candidati che hanno frequentato regolarmente i corsi di formazione.

5. La prova attitudinale pratica di ammissione al ciclo dei corsi di prima formazione va sostenuta davanti ad una commissione formata da un funzionario appartenente almeno al VI livello della ripartizione provinciale competente in materia di turismo, che funge da presidente, e quattro guide alpine con esperienza professionale almeno quinquennale designate dal collegio provinciale delle guide alpine. Funge da segretario un impiegato della ripartizione competente. La commissione è nominata di volta in volta con decreto dell'assessore al turismo. Per essa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2, 3 e 4.

Art. 9.

Aggiornamento professionale

1. Le guide alpine e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, apposito corso di aggiornamento organizzato dalla Provincia.

2. Le guide alpine che, nel triennio di validità della rispettiva iscrizione nell'albo professionale, abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide, sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

3. L'aspirante guida che superi, nel periodo considerato, l'esame di abilitazione per guida alpina è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

Art. 10.

Specializzazione

1. Le guide alpine e gli aspiranti guida possono conseguire, mediante la frequenza di appositi corsi di formazione, organizzati dalla Provincia o dal collegio nazionale delle guide, e il superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni:

- a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio;
- b) speleologia;
- c) altre specializzazioni eventualmente definite nel regolamento di esecuzione o dal direttivo del collegio nazionale delle guide alpine.

Art. 11.

Commissione d'esame

1. La commissione d'esame è composta:

- a) da un impiegato appartenente almeno al VI livello della ripartizione provinciale competente in materia di turismo, quale presidente;
- b) da un rappresentante del collegio provinciale delle guide, quale vicepresidente;

c) da due rappresentanti delle organizzazioni alpinistiche più rappresentative nella provincia;

d) da tre istruttori dei corsi di formazione tra cui l'istruttore capo;

e) da due esperti nelle materie teoriche previste nei programmi;

f) da un medico.

2. Funge da segretario un impiegato della ripartizione competente in materia di turismo.

3. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. E' garantita comunque la presenza del gruppo linguistico ladino.

4. La commissione d'esame è nominata con decreto dell'assessore al turismo e dura in carica per due sessioni. Per ogni componente e per il segretario è nominato un supplente che sostituisce il membro effettivo in caso di assenza.

5. Ai membri della commissione e ai segretari sono corrisposti, in quanto spettino, i compensi ed il trattamento economico di missione secondo la vigente normativa provinciale.

Art. 12.

Doveri della guida alpina

1. Le guide alpine e gli aspiranti guida iscritti nell'albo professionale sono tenuti ad esercitare la professione con dignità, correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.

2. E' fatto obbligo alle guide alpine e agli aspiranti guida di apporre sulla propria divisa, durante lo svolgimento dell'attività professionale, il distintivo ufficiale e di recare appresso la tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente del collegio professionale.

3. Le guide alpine e gli aspiranti guida sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

4. L'esercizio della professione di guida alpina e di aspirante guida, esclusa la partecipazione a scuole di alpinismo, non è incompatibile con impieghi pubblici o privati, né con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo.

Art. 13.

Tariffe professionali

1. La tariffa per le prestazioni professionali delle guide alpine e degli aspiranti guida sono stabilite dalla giunta provinciale sentito il collegio provinciale delle guide alpine.

2. La tariffa è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 14.

Collegio provinciale delle guide alpine

1. E' istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio provinciale delle guide alpine.

2. Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine e gli aspiranti guida iscritti nell'albo professionale, nonché le guide alpine e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella provincia.

3. L'assemblea del collegio è formata da tutti i membri del collegio medesimo.

4. Il collegio provinciale ha un direttivo formato da otto rappresentanti eletti dai membri del collegio e scelti fra gli iscritti.

5. Il direttivo elegge il presidente del collegio provinciale, scegliendolo fra le guide alpine iscritte nell'albo provinciale delle guide alpine componenti il direttivo medesimo.

6. L'assemblea si riunisce di diritto una volta all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio, e tutte le volte che lo decida il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.

7. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente o ne facciano richiesta motivata almeno due componenti.

8. Il direttivo nomina una commissione tecnica che si esprime in ordine ai contenuti tecnici e all'organizzazione dei corsi di cui all'art. 8.

9. La vigilanza sul collegio provinciale delle guide è esercitata dalla Giunta provinciale.

Art. 15.

Funzioni del collegio provinciale delle guide alpine

1. Spetta all'assemblea del collegio provinciale:

- a) eleggere il direttivo;
 - b) approvare annualmente il bilancio del collegio predisposto dal direttivo;
 - c) pronunciarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti.
2. Spetta al direttivo del collegio provinciale:
- a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo professionale, nonché l'iscrizione nel medesimo e il rinnovo della stessa;
 - b) vigilare sull'osservanza, da parte dei componenti del collegio, delle regole della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari;
 - c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali, nonché di guide alpine di altri Paesi;
 - d) dare parere, ove richiesto, alla Provincia e alle autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, l'attività delle guide alpine e degli aspiranti guida o riguardino in generale l'alpinismo e il turismo montano;
 - e) collaborare, avvalendosi della commissione tecnica, con le competenti autorità provinciali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini della definizione dei programmi dei corsi di formazione e dei criteri per le prove d'esame, nonché dello svolgimento dei corsi stessi;
 - f) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;
 - g) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;
 - h) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita.

Art. 16.

Scuola di alpinismo

1. Sono scuole di alpinismo le organizzazioni stabili che svolgono professionalmente l'attività di insegnamento delle tecniche alpinistiche e scialpinistiche mediante corsi di roccia, di ghiaccio, di scialpinismo, anche mediante l'accompagnamento in escursioni alpine e scialpinistiche, senza limiti di durata e di numero di partecipanti.

2. Le scuole di alpinismo possono essere istituite per iniziativa di almeno una guida alpina che, per lo svolgimento dell'attività, deve avvalersi della collaborazione di almeno due guide alpine.

3. L'attivazione di scuole di alpinismo è subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata dall'assessore provinciale competente in materia, previo parere del collegio provinciale per le guide, e della consulta provinciale per le attività alpinistiche. L'autorizzazione è soggetta a rinnovo triennale.

4. L'attività di insegnamento nelle scuole di alpinismo deve essere svolta esclusivamente da guide alpine, rispettivamente da aspiranti guida, perché il loro numero non superi quello delle guide alpine, iscritti nell'albo provinciale o ad esso temporaneamente aggregati.

5. Agli effetti della presente legge non è subordinata ad autorizzazione alcuna attività alpinistica organizzata dalle associazioni alpinistiche riconosciute, per finalità statutarie per i propri soci e senza scopo di lucro. Gli istruttori delle società alpinistiche svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni o compensi a nessun titolo.

Art. 17.

Accompagnamento in escursioni

1. L'accompagnamento professionale in escursioni su sentieri che non superino la quota di 2800 m s.l.m., escluse le vie ferrate, i sentieri attrezzati e i ghiacciai, non è soggetto alla disciplina della presente legge, purché non effettuato nell'ambito di apposite organizzazioni.

2. la Giunta provinciale, sentito il collegio provinciale delle guide alpine e la consulta provinciale per le attività alpinistiche, può individuare i sentieri oltre i 2800 m s.l.m., sui quali è consentito l'accompagnamento di cui al comma 1.

3. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

Art. 18.

Assicurazioni

1. Le guide alpine e gli aspiranti guida devono essere assicurati contro la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni, nel rispetto dei minimali di garanzia stabiliti dalla Giunta provinciale, sentito il collegio provinciale delle guide. Le scuole di alpinismo devono essere assicurate contro la responsabilità civile verso terzi per un minimale stabilito dalla Giunta provinciale, sentito il collegio.

2. Nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge sono assicurati contro la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni i componenti delle commissioni esaminatrici, il segretario, i dipendenti di cui all'art. 19, i partecipanti alle prove di ammissione ed ai corsi di formazione di cui all'articolo 8, comma 1, compresi gli istruttori.

3. L'assessore competente in materia è autorizzato a stipulare le polizze di cui al comma 2, nel rispetto dei minimali di garanzia di cui al comma 1.

Art. 19.

Vigilanza

1. Sono incaricati del controllo dell'osservanza della presente legge i dipendenti addetti alla ripartizione competente in materia di turismo, espressamente designati con decreto dell'assessore al turismo.

2. La Giunta provinciale provvede a dotare il personale provinciale di cui al comma precedente dell'attrezzatura necessaria per l'espletamento delle funzioni per i sopralluoghi e le ispezioni da effettuarsi.

3. La Giunta provinciale è altresì autorizzata ad applicare il trattamento di cui sopra ai componenti delle commissioni previste dalla presente legge.

Art. 20.

Sanzioni disciplinari e ricorsi

1. Le guide alpine e gli aspiranti guida iscritti nell'albo professionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme della deontologia professionale, ovvero violino le norme di cui agli articoli 12 e 13, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) censura;
- c) sospensione dall'albo per un periodo da una mese ad un anno;
- d) radiazione dall'albo.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio, a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale, entro 30 giorni dalla loro notifica. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutorietà del provvedimento.

Art. 21.

Esercizio abusivo della professione

1. L'esercizio abusivo della professione, di cui all'articolo 2, è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale in conformità a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1, della legge n. 6/89.

2. Chi esercita la professione stabilmente, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, nel territorio della provincia, essendo iscritto o temporaneamente aggregato all'albo di altra regione o della provincia autonoma di Trento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000.

3. Chiunque istituisce o gestisce, senza la prescritta autorizzazione, una scuola di alpinismo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 3.000.000 a L. 9.000.000.

4. La guide alpine e gli aspiranti guida alpina che applicano ai clienti tariffe superiori ai limiti vigenti sono puniti con la sanzione pecuniaria da L. 300.000 a L. 900.000 e sono soggetti a procedimento disciplinare.

5. Chiunque usi il nome di guida alpina, di aspirante guida, di scuola di alpinismo o similare senza esserne abilitato, rispettivamente autorizzato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2.000.000 a L. 6.000.000.

6. Le guide alpine, gli aspiranti guida, nonché le scuole di alpinismo che contravvengono alle norme sull'assicurazione obbligatoria, di cui all'articolo 18, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 3.000.000. La violazione comporta altresì l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'albo, rispettivamente dell'autorizzazione, da disporsi dai competenti organi per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

7. L'accertamento delle infrazioni di cui ai commi da 1 a 6 compete, su richiesta del Presidente della Giunta provinciale, agli organi di sicurezza pubblica, agli organi di polizia locale e forestale, nonché al personale di cui all'art. 19, comma 1.

Art. 22.

Consulta per le attività alpinistiche

1. La consulta per le attività alpinistiche è composta:

- a) dall'assessore competente in materia o da un suo delegato, quale presidente;
- b) da due funzionari di qualifica funzionale non inferiore alla VI, addetti alle ripartizioni provinciali competenti in materia di turismo e di tutela ambientale;
- c) da quattro rappresentanti di associazioni alpinistiche o di soccorso alpino, aventi sede in provincia;
- d) da due rappresentanti del collegio delle guide;
- e) da un rappresentante dell'associazione degli albergatori e pubblici esercenti più rappresentativa in provincia;
- f) da un rappresentante dell'associazione provinciale dei maestri di sci maggiormente rappresentativa in provincia;
- g) da un rappresentante delle organizzazioni turistiche;
- h) da un rappresentante dell'organizzazione degli agricoltori più rappresentativa in provincia.

2. Funge da segretario un impiegato della ripartizione provinciale competente in materia di turismo.

3. La consulta esercita le funzioni previste dalla presente legge ed è organo consultivo della Provincia nelle materie riguardanti le attività alpinistiche, il patrimonio alpinistico e il soccorso alpino.

4. La composizione della consulta deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. È garantita in ogni caso la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

Art. 23.

Agevolazioni finanziarie

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi e sovvenzioni a guide alpine e ad aspiranti guida, alle loro organizzazioni e alle scuole di alpinismo, nonché ai maestri di sci, alle loro organizzazioni e alle scuole di sci, per iniziative rivolte allo sviluppo del settore, ivi comprese iniziative rivolte al mondo della scuola.

2. L'erogazione e la liquidazione dei contributi e delle sovvenzioni avviene in base alla documentazione e alle procedure stabilite dalla legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, e relativo regolamento di esecuzione, in quanto applicabili.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad assumere impegni finanziari di spesa per la promozione e la gestione diretta di iniziative attinenti alla presente legge e per lo sviluppo del settore.

4. A favore delle scuole di sci e di alpinismo regolarmente autorizzate, nonché delle organizzazioni di maestri di sci e di guide alpine, può essere concesso un contributo rateale annuo costante per la durata di 5 anni fino al 6% della spesa per l'acquisto o la costruzione di un immobile da adibire all'attività della scuola rispettivamente dell'organizzazione stessa.

5. Per l'acquisto dei relativi arredi ed attrezzature può essere concesso un contributo fino ad un massimo del 30% della spesa.

6. Per la concessione dei contributi si applicano le procedure della legge provinciale 13 agosto 1986, n. 25, in quanto applicabili.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti per l'attuazione della predetta legge provinciale n. 25/1986.

Art. 24.

Regolamento di esecuzione

1. Con regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità di presentazione delle domande, i diritti e i doveri delle guide alpine e degli aspiranti guida in quanto non disciplinati dalla presente legge, le caratteristiche del distintivo ufficiale e della tessera di riconoscimento.

2. Pure con norma regolamentare saranno stabiliti, in quanto non previsti dalla presente legge, i criteri per il rilascio dell'autorizzazione di una scuola di alpinismo.

Art. 25.

Norme transitorie

1. A coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso della licenza di cui all'art. 1 della legge provinciale 24 agosto 1978, n. 54, è rilasciata d'ufficio, alla scadenza per il suo rinnovo e con l'osservanza delle norme di cui all'art. 7, la tessera di riconoscimento. La validità delle licenze in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogata fino alla scadenza per il rinnovo.

2. Le guide alpine e gli aspiranti guida iscritte alla data di entrata in vigore della presente legge nel registro di cui all'art. 10 della legge provinciale n. 54/1978 sono trascritte d'ufficio all'albo professionale delle guide alpine.

3. Le autorizzazioni per le scuole di alpinismo, rilasciate ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale n. 54/1978, conservano la validità fino alla loro scadenza.

4. I procedimenti amministrativi riguardanti il rilascio di licenze a guide alpine ed aspiranti guida, o autorizzazioni per scuole di alpinismo, nonché i corsi di formazione e aggiornamento iniziati prima della data di entrata in vigore della presente legge, vanno portati a compimento ai sensi della legge provinciale n. 54/1978.

5. Nella prima applicazione della presente legge i candidati che abbiano frequentato il ciclo di corsi di formazione dell'AGAI rispettivamente per aspiranti guida o guida alpina sono ammessi all'esame di licenza.

6. Nella prima applicazione della presente legge possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 23 le iniziative e gli investimenti che siano stati attuati dopo il 1° gennaio 1991. Per tali iniziative deve essere presentata domanda entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

Patrimonio alpinistico

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle associazioni alpinistiche Alpenverein Südtirol e Club Alpino Italiano, sezione Alto Adige, sovvenzioni annue forfetarie per le spese di manutenzione di modesta entità dei rifugi, dei sentieri e degli itinerari alpini. Le sovvenzioni sono erogate e liquidate in base alla documentazione e alle procedure stabilite dalla legge provinciale n. 19/1900, e relativo regolamento di esecuzione, in quanto applicabili.

Art. 27.

Sovvenzioni ai corpi di soccorso alpino

1. Dopo il primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 13 settembre 1973, n. 49, è aggiunto il seguente comma:

«2. Nella provincia di Bolzano all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti, provvedono gli appositi corpi di soccorso alpino del Club Alpino Italiano (CAI) e dell'Alpenverein Südtirol (AVS) in quanto sono affiliati alla Commissione Internazionale di Salvataggio Alpino (Commission International de Sauvetage Alpin, CISA) e quindi garantiscono gli standards tecnici ed organizzativi di salvataggio e soccorso concordati a livello internazionale».

2. L'articolo 4 della legge provinciale 13 settembre 1973, n. 49, è sostituito dal seguente:

«1. Le sovvenzioni di cui all'articolo 1 sono erogate ai corpi di soccorso alpino dell'Alpenverein Südtirol e del Club Alpino Italiano, Sezione Alto Adige, in via anticipata e fino al limite massimo dell'80% del fondo a disposizione sul relativo capitolo di spesa del bilancio di previsione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3.

2. La sovvenzione annua spettante ai corpi, di cui al comma 1, viene determinata in via definitiva alla fine di ciascun anno, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, e verso presentazione delle pezze giustificative della spesa relative all'acquisto o al reintegro di materiali, equipaggiamenti e attrezzature consumati o deperiti in operazioni di soccorso, all'arredamento dei magazzini e delle sedi dei corpi, ai costi di gestione, addestramento, assicurazione e similari, nonché delle quietanze rilasciate dai responsabili delle centrali e delle singole sezioni di servizio per il rimborso delle spese sostenute dalle squadre di soccorso e dai singoli partecipanti durante le operazioni di salvataggio, ricupero e soccorso.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2 è disposta la liquidazione delle somme residue tenuto conto delle anticipazioni concesse».

Art. 28.

Sovvenzioni per servizi di sicurezza piste da sci

1. Dopo il comma 6 dell'art. 17 della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, è inserito il seguente comma:

«6-bis. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere ad associazioni che svolgono servizio di sicurezza su piste da sci nella provincia di Bolzano una sovvenzione annuale per l'esplicitamento della loro attività e per l'acquisto di attrezzature. L'erogazione e la liquidazione avviene in base alla documentazione e alle procedure stabilite dalla legge provinciale n. 19/1990 e relativo regolamento di esecuzione, in quanto applicabili».

Art. 29.

Norme abrogate

1. Sono abrogate:

- a) la legge provinciale 24 agosto 1978, n. 54;
- b) la cifra n. 4 del comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale 22 ottobre 1984, n. 12.

Art. 30.

Disposizioni finanziarie

1. La presente legge non comporta maggiori spese a carico dell'esercizio finanziario 1991. Per la sua applicazione sono utilizzati gli stanziamenti già previsti nel bilancio di previsione per le corrispondenti finalità.

2. Per gli anni successivi gli stanziamenti di bilancio saranno stabiliti dalla legge finanziaria annuale.

Art. 31.

Clausola dell'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto sociale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 13 dicembre 1991

DURNWALDER

Visto: Il commissario del Governo per la provincia: URZI

92R0588

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1992, n. 15.

Ulteriori norme procedurali per la formazione degli strumenti urbanistici e per la programmazione ed attuazione degli interventi regionali di prevenzione dei rischi naturali. Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 9 maggio 1988, n. 27 e 28 agosto 1992, n. 68.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 5 al Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 7 maggio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 1988, N. 27

Art. 1.

1. L'art. 8 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, è abrogato.

Art. 2.

L'art. 9 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, è sostituito dal seguente:

«Art. 9.

Deroghe

1. All'interno delle aree comprese nei piani particolareggiati delle zone omogenee A, in deroga alle prescrizioni della minima distanza fra il contorno dell'edificio ed il ciglio opposto della strada, di cui al punto C3 delle norme tecniche per la costruzione in zone sismiche, approvate con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 24 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1986, si osservano le stesse disposizioni contenute nell'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 1, applicabili per le aree interne alla delimitazione di cui all'art. 1 della legge regionale n. 1 del 1978.

2. La concessione di deroghe all'osservanza delle altre norme contenute nel citato decreto del Ministro dei lavori pubblici del 24 gennaio 1986, ai sensi dell'art. 12 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico regionale, quando sussistono ragioni particolari che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici. Tali deroghe devono essere previste nei piani particolareggiati.

3. Le delimitazioni di cui all'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 1, sono assunte con deliberazioni del Consiglio comunale con l'osservanza delle procedure di cui all'art. 32 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 52».

Art. 3.

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 9-bis.

Contenuti geologici necessari al processo di formazione degli strumenti urbanistici

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 30, comma 1, lettera e), della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, lo studio della situazione geologica, idraulica e valanghiva del territorio, anche in

funzione dei relativi rischi, ivi compreso quello sismico per i comuni situati in zona sismica, viene effettuato attraverso la formulazione degli elaborati di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Ai fini di cui al comma 1, in sede di formazione degli strumenti urbanistici, deve essere redatta un'apposita relazione geologica che evidenzi in particolare la compatibilità fra le previsioni del piano e le condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio anche al fine di poter valutare la possibilità di abbassare il pericolo naturale eventualmente esistente sotto la soglia ritenuta accettabile. Alla suddetta relazione deve essere allegata una idonea cartografia in cui siano considerate le eventuali situazioni di pericolo, e la destinazione ammissibile delle aree.

3. La relazione e gli allegati, costituenti lo studio di cui al comma 1, fanno parte integrante degli elaborati dello strumento urbanistico di cui al comma 1, fanno parte integrante degli elaborati dello strumento urbanistico di cui al comma 5 dell'art. 30 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e devono essere sottoscritti da tecnici laureati abilitati, ciascuno per la parte di propria competenza.

4. Lo studio di cui al comma 1 è richiesto per:

a) i nuovi strumenti urbanistici generali;

b) le varianti di strumenti urbanistici generali sprovvisti del parere geologico di cui agli articoli 10 e 11 o della verifica di cui all'art. 12;

c) le varianti sostanziali dello strumento urbanistico generale che introducono nuove previsioni insediative e infrastrutturali;

d) gli strumenti urbanistici attuativi di strumenti generali sprovvisti del predetto parere o per i quali esso sia stato espresso con riserve ovvero della verifica di cui all'art. 12».

Art. 4.

1. All'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il parere di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, relativo alla compatibilità fra le previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e le condizioni geologiche del territorio, è reso dal servizio della difesa del suolo della Direzione regionale dell'ambiente, sulla base dello studio di cui all'art. 9-bis, limitatamente agli strumenti urbanistici previsti dal comma 4 dell'articolo stesso.».

2. All'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

«4-bis. Eventuali prescrizioni o vincoli espressi nel parere geologico, devono essere recepiti in sede di adozione del relativo strumento urbanistico.

4-ter. Per gli strumenti urbanistici non rientranti nelle ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 9-bis, il parere predetto è sostituito da apposita asseverazione sottoscritta dal professionista estensore del progetto del piano.».

Art. 5.

1. L'art. 11 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, è sostituito dal seguente:

«Art. 11.

Parere geologico per i comuni situati al di fuori delle zone sismiche

1. Per i comuni situati al di fuori delle zone dichiarate sismiche, la compatibilità fra le previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e le condizioni geologiche del territorio è soggetta ad apposito parere espresso dal servizio della difesa del suolo della Direzione regionale dell'ambiente, sulla base dello studio di cui all'art. 9-bis, limitatamente agli strumenti urbanistici previsti dal comma 4 dell'articolo stesso.

2. Per i casi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 4-bis, e 4-ter dell'art. 10.».

Art. 6.

1. Il termine per l'adeguamento dello strumento urbanistico previsto dall'art. 12, comma 1, della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, è differito al 31 dicembre 1993.

Art. 7.

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 12-bis.

Verifica degli strumenti urbanistici vigenti

1. La verifica della compatibilità delle previsioni dello strumento urbanistico in vigore con le condizioni geologiche del territorio, da formularsi ai sensi dell'art. 12, è effettuata con delibera del Consiglio comunale sulla base di idoneo studio sottoscritto da tecnici laureati abilitati. Copia della delibera consiliare deve essere trasmessa alla Direzione regionale dell'ambiente.

2. L'adozione di eventuali varianti allo strumento urbanistico vigente necessaria ai fini dell'adeguamento segue la procedura prevista dall'art. 32 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e deve avvenire entro il 31 dicembre 1993. In tal caso si prescinde dal parere geologico di cui all'art. 11.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, è fatto divieto, sino ad avvenuto adeguamento, di procedere all'adozione di varianti allo strumento urbanistico generale vigente nonché di piani particolareggiati attuativi dello stesso.

4. Il divieto di cui al comma 3 è esteso ai comuni situati in zona dichiarata sismica, non dotati di strumento urbanistico generale adeguato al piano urbanistico regionale.».

Art. 8.

1. All'art. 14, comma 2, della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, dopo le parole «del comma 1» sono aggiunte le parole «di competenza della Direzione regionale della protezione civile».

2. All'art. 14, comma 3, della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, dopo le parole «del comma 1» sono aggiunte le parole «di competenza della Direzione regionale dell'ambiente».

Art. 9.

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 14-bis.

Cartografia geologico-tecnica

1. Nell'ambito dell'attività di studio ed indagine di cui all'art. 14, l'amministrazione regionale promuove ogni iniziativa al fine di migliorare le conoscenze della situazione geologica del proprio territorio, fatte salve le competenze dello Stato in materia.

2. A tale scopo l'amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, anche mediante l'affidamento di speciali incarichi ad enti od istituti specializzati, alla redazione della cartografia geologico-tecnica e geologico-formazionale del proprio territorio, con l'osservanza delle norme dello Stato che disciplinano la materia.

3. La cartografia geologica viene redatta con riferimento alla carta tecnica informatizzata in elaborazione presso il servizio dell'informazione territoriale e della cartografia della Direzione regionale della pianificazione territoriale e viene utilizzata come supporto alla mappa dei rischi predisposta dalla Direzione regionale della protezione civile ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

Titolo II

INTERVENTI DELLA DIREZIONE REGIONALE DELL'AMBIENTE IN MATERIA DI PREVENZIONE DI CALAMITÀ NATURALI

Art. 10.

Programma annuale degli interventi di prevenzione e relative disposizioni procedurali

1. In deroga alle procedure previste dall'art. 5 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, gli interventi di cui all'art. 4, primo comma, lettera b), della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, relativi alle opere di prevenzione da calamità naturali di competenza della Direzione regionale dell'ambiente, vengono iscritti in un programma annuale di interventi di prevenzione.

2. Il programma di cui al comma 1 viene predisposto dalla Direzione regionale dell'ambiente, sentita la Direzione regionale della protezione civile, sulla base delle previsioni del Piano regionale delle sistemazioni geologiche di cui all'art. 11, comprendente le segnalazioni provenienti dagli enti locali o da altra fonte, e, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, viene adottato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente.

3. Con la predetta deliberazione sono fissate le priorità degli interventi ed è definita per ciascuno di essi l'applicazione dell'art. 4 o dell'art. 6 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68.

4. Nel caso di interventi diretti di cui all'art. 4 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, la Direzione regionale dell'ambiente può avvalersi delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici per la progettazione e la direzione dei lavori.

5. Per l'esecuzione degli interventi di prevenzione di cui al comma 4 si applicano le disposizioni di cui al Capo IV della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

Art. 11.

Piano regionale delle sistemazioni geologiche

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dotarsi del Piano regionale delle sistemazioni geologiche, per la realizzazione del quale può anche far ricorso a studi professionali o ad istituti specializzati, utilizzando altresì gli studi geologici predisposti dai comuni e dalle comunità montane.

2. Il Piano è predisposto a cura della Direzione regionale dell'ambiente.

3. Su progetto di Piano è richiesto il parere degli enti locali territorialmente interessati, delle Direzioni regionali della pianificazione territoriale, delle foreste e parchi e della viabilità e trasporti, che deve essere espresso entro 60 giorni dalla richiesta; in difetto il parere s'intende favorevolmente espresso.

4. Il Piano, eventualmente rielaborato sulla base delle indicazioni degli enti e delle direzioni consultate, viene approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e previo parere del Comitato tecnico regionale a sezioni riunite.

5. Il Piano approvato è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione ed è valido a tempo indeterminato. Esso è sottoposto a revisione ogniqualvolta mutino le condizioni fisiche del territorio. Il Piano può inoltre essere revisionato in ogni tempo quando sopravvengono motivi che determinano la necessità o la convenienza di migliorarlo o integrarlo, sia integralmente che per singole zone. La procedura di revisione o modifica è la stessa di quella prevista per l'approvazione.

Art. 12.

Contenuti del Piano

1. Il Piano regionale delle sistemazioni geologiche, anche in armonia con quanto previsto dall'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, deve contenere:

a) la mappatura, su cartografia in scala opportuna, di tutti i dissesti interessanti la pubblica incolumità;

b) schede tecniche con indicazioni qualitative e quantitative sulla natura dei dissesti individuati;

c) la formulazione di criteri tecnici generali per il contenimento dei dissesti ed il relativo risarcimento ambientale;

d) le norme di attuazione del piano;

e) la compilazione di progetti-pilota in zone particolarmente significative;

f) la formulazione di un piano economico generale.

Art. 13.

Ulteriori interventi di competenza della Direzione regionale della protezione civile

1. Le competenze in capo alla Direzione regionale dell'ambiente relative agli interventi di pronto soccorso di cui al titolo II ed alle attribuzioni di cui al titolo III della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, sono trasferite alla Direzione regionale della protezione civile.

2. Ai fini di cui al comma 1, restano immutate le competenze esercitate dalle Direzioni provinciali dei Servizi tecnici.

Art. 14.

Semplificazione di procedure tecnico-amministrative

1. Le disposizioni speciali di cui al capo I ed agli articoli 10 e 11 del capo III della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni, relative ai lavori di costruzione, ricostruzione, ampliamento, adattamento, sistemazione e manutenzione di edifici appartenenti od in uso alla Regione, sono estese all'esecuzione di lavori ed interventi non richiedenti la predisposizione di specifico progetto, quali scavi, sgomberi, trivellazioni geognostiche, puntellazioni e magisteri assimilabili, di competenza della Direzione regionale dell'ambiente.

2. La competenza all'attuazione delle procedure di cui al comma 1 è demandata, in analogia alle corrispondenti attribuzioni previste in materia di finanza regionale, all'Assessore regionale all'ambiente, al Direttore generale dell'ambiente ed ai Direttori dei servizi della Direzione medesima.

Titolo III

NORME FINANZIARIE

Art. 15.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 14 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, come integrato dall'art. 8 della presente legge, relativamente agli interventi di competenza della Direzione regionale dell'ambiente, fanno carico al capitolo 2200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 14 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, come integrato dall'art. 8 della presente legge, relativamente agli interventi di competenza della Direzione regionale della protezione civile, e quelli derivanti dall'art. 13 della presente legge, relativamente al trasferimento di competenza per gli interventi di pronto soccorso di cui al Titolo II ed alle attribuzioni di cui al Titolo III della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, fanno carico al capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.

3. Per le finalità previste dall'art. 14-bis della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, come inserito dall'art. 9 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 80 milioni, suddivisa in ragione di lire 20 milioni per l'anno 1992 e lire 60 milioni per l'anno 1993.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 11 - programma 0.5.2. - spese spese di investimento - Categoria 2.2. - Sezione IV - il capitolo 2220 (2.1.220.5.04.27) con la denominazione «Spese per la predisposizione e la redazione della cartografia geologico-tecnica e geologico-formazionale del territorio regionale» con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 80 milioni, suddiviso in ragione di lire 20 milioni per l'anno 1992 e lire 60 milioni per l'anno 1993.

5. Sul precitato capitolo 2220 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 20 milioni.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 11 fanno carico al capitolo 2490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, che presenta sufficiente disponibilità. Nella denominazione del precitato capitolo 2490, dopo la locuzione «nonché per la predisposizione del Piano regionale delle sistemazioni geologiche».

7. Per le finalità previste dagli articoli 10 e 14 è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l'anno 1992.

8. Il predetto onere di lire 20 milioni fa carico al capitolo 2542 dello stato di previsione più volte citato, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene elevato di lire 20 milioni per l'anno 1992.

9. All'onere complessivo di lire 100 milioni in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 40 milioni per l'anno 1992 e lire 60 milioni per l'anno 1993, ed all'onere complessivo di lire 40 milioni in termini di cassa si provvede mediante storno, di pari importo dal capitolo 2490 dello stato di previsione precitato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 4 maggio 1992

TURELLO

92R0570

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1992, n. 16.

Interventi straordinari di salvaguardia ambientale, di valorizzazione del patrimonio urbanistico-edilizio e di sostegno delle attività agricole e artigianali del Carso.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 5 al Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 7 maggio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione predispone, d'intesa con il Comune di Trieste, la Provincia di Trieste, la Comunità montana del Carso e sentite le organizzazioni di categoria interessate, un organico complesso di interventi per la salvaguardia del patrimonio boschivo ed ambientale, per il miglioramento della dotazione di strutture per servizi alla popolazione residente, per il sostegno delle attività produttive minori agricole ed artigianali.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, con specifico riferimento alla definizione delle scelte di localizzazione delle opere da esso previste, l'Amministrazione regionale predispone un apposito piano esecutivo che costituisce base per la stipula, secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, di un accordo di programma fra la Regione, il Comune di Trieste sul cui territorio sono localizzati gli interventi, prioritariamente nella circoscrizione dell'Altipiano Est, la Provincia di Trieste e la Comunità montana del Carso.

3. Alla realizzazione degli interventi provvedono gli Enti di cui al comma 1 secondo le rispettive competenze. La Regione può tuttavia affidare in concessione la realizzazione di interventi di propria competenza, concernenti opere destinate ad attività produttive, culturali e sportive al servizio della popolazione residente nelle zone individuate dal comma 2, alla Provincia di Trieste, alla Comunità montana del Carso, al Comune di Trieste.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette, nonché ad assegnare agli Enti realizzatori delle opere, individuate al comma 2, finanziamenti fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, secondo le modalità e le procedure di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

Art. 2.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare, sentiti i Comuni interessati, un incarico per la progettazione del piano di conservazione e sviluppo del parco naturale del Carso.

2. Qualora siano in corso procedure per il finanziamento ai Comuni per la redazione dei progetti del parco naturale del Carso nell'ambito del loro territorio, i Comuni medesimi stipulano le convenzioni di loro competenza assicurando la conformità delle stesse al contenuto della convenzione regionale.

3. Nel caso di un parco o di un ambito di tutela già dotati di piano di conservazione e sviluppo o di un piano particolareggiato, almeno adottati dai Comuni interessati, i professionisti incaricati dalla Regione possono utilizzare gli elaborati esistenti compatibili con l'oggetto dell'incarico.

Art. 3.

1. È autorizzata la concessione alla Comunità montana del Carso di un finanziamento straordinario di lire 200 milioni da utilizzare per interventi diretti alla tutela, al miglioramento, alla ricostituzione e alla manutenzione del patrimonio forestale del Carso.

2. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 1, la Comunità montana del Carso predispone un programma avente ad oggetto opere selvicolturali sulle aree degradate o danneggiate da incendi, sulle aree interessate da infestazioni parassitarie, sulle pinete artificiali che necessitano di diradamento o siano in evoluzione verso formazioni di latifoglie, sulla boscaglia di neo-formazione, nonché interventi per l'organizzazione di operazioni di pulizia delle aree boschive e di asporto di materiale di rifiuto.

3. Il programma di cui al comma 2 è sottoposto all'esame dell'Amministrazione regionale ai fini del coordinamento degli interventi in esso previsti con quelli di competenza della Regione in materia di prevenzione e repressione degli incendi ed è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle foreste.

4. Le opere selvicolturali comprese nel programma di cui al comma 2 sono considerate di pubblico interesse. Per la loro esecuzione è consentita l'occupazione temporanea dei terreni ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8.

Art. 4.

1. Allo scopo di favorire il rafforzamento delle strutture produttive del settore primario, la Comunità montana del Carso è autorizzata a concedere contributi *una tantum* in conto capitale agli operatori agricoli, singoli e associati, a sostegno degli interventi diretti allo sviluppo di colture pregiate, della zootecnia e delle produzioni animali, nonché a sostegno delle attività agrituristiche.

2. Le modalità e le procedure per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono oggetto di apposito regolamento, che è definito dalla Comunità montana del Carso nel rispetto dei limiti e in armonia con i criteri previsti dalla normativa regionale di settore ed è adottato dalla Comunità stessa, su conforme parere della Direzione regionale dell'agricoltura.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata l'assegnazione alla Comunità montana del Carso di un finanziamento straordinario di lire 900 milioni.

Art. 5.

1. Al fine di assicurare la salvaguardia dei valori ambientali, storici ed artistici dei borghi carsici e del loro tessuto urbano e sociale, l'Amministrazione regionale concede contributi annui costanti nella misura e con le modalità previste dagli articoli 85 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75 e 25 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, sui mutui contratti da proprietari di immobili destinati ad uso residenziale, siti nell'ambito di aree classificate come «zona omogenea A» dagli strumenti urbanistici vigenti, per interventi di recupero edilizio degli immobili stessi.

2. Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui al comma 1 i soggetti che risultano proprietari dell'immobile interessato dall'intervento di recupero da almeno due anni.

3. Gli immobili oggetto di contribuzione possono essere dati in locazione anche ai cittadini stranieri ed a persone che non possiedono i requisiti previsti per l'edilizia agevolata, purché prestino attività lavorativa presso l'Arca di ricerca, la Società per il «Sincrotone Trieste», il Centro di Fisica di Miramare, l'Università degli Studi di Trieste o altri istituti scientifici di carattere pubblico che operano nella Provincia di Trieste.

Art. 6.

1. Al fine di realizzare, nel territorio del Carso, un programma di opere e interventi di risanamento di aree già adibite a discariche di rifiuti solidi e di ripristino ambientale di torrenti già sede di attività estrattive, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari ai Comuni e agli Enti pubblici interessati.

2. Il programma di cui al comma 1 è elaborato sulla base di specifici progetti di ripristino ambientale predisposti dagli Enti indicati al comma 1 ed è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale d'intesa con l'Assessore all'ambiente, sentite la Provincia di Trieste e l'Unità sanitaria locale territorialmente competente.

3. Per l'istruttoria dei progetti predisposti dai Comuni e dagli Enti pubblici interessati e per il successivo finanziamento delle opere e degli interventi in essi previsti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, commi quarto, quinto, sesto e settimo e all'art. 10 della legge regionale 30 agosto 1986, n. 39, nonché le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con DPGR 10 febbraio 1987, n. 52.

Art. 7.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un finanziamento straordinario di lire 1.600 milioni per la realizzazione, nella località di Opicina, della sede del centro civico della circoscrizione dell'Altipiano Est.

2. Per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

Art. 8.

1. Per le finalità previste dell'art. 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1992 al 2001.

2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è istituito, alla Rubrica n. 6 - programma 0.6.3. - Categoria 2.1 - Sezione X - il capitolo 933 (2.1.210.4.10.12) con la denominazione «Spese dirette e finanziamenti al Comune di Trieste, alla Provincia di Trieste ed alla Comunità montana del Carso per la realizzazione degli interventi per la salvaguardia del patrimonio boschivo ed ambientale, per il miglioramento delle strutture destinate ai servizi alla popolazione residente e per il sostegno delle attività produttive minori agricole ed artigianali del Carso», e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

3. Gli oneri relativi agli anni dal 1995 al 2001 fanno carico al corrispondente capitolo del bilancio per gli anni medesimi.

4. Sul predetto capitolo 933 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

Art. 9.

1. Gli oneri relativi all'applicazione dell'art. 2, comma 1, fanno carico al capitolo 2021 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, che presenta sufficiente disponibilità: nella denominazione del predetto capitolo 2021, prima della locuzione «contributi» viene inserita la locuzione «Spese».

Art. 10.

1. Per le finalità previste dall'art. 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è istituito, alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 996 (2.1.234.5.10.11) con la denominazione «Finanziamento straordinario alla Comunità montana del Carso per interventi diretti alla tutela, al miglioramento, alla ricostituzione e alla manutenzione del patrimonio forestale del Carso» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

3. Sul predetto capitolo 996 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

Art. 11.

1. Per le finalità previste dall'art. 4, è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'anno 1992.

2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è istituito, alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 997 (2.1.234.5.10.12) con la denominazione «Finanziamento straordinario alla Comunità montana del Carso per la concessione di contributi *una tantum* agli operatori agricoli, singoli e associati, a sostegno degli interventi diretti allo sviluppo di colture pregiate, della zootecnia e delle produzioni animali, nonché a sostegno delle attività agrituristiche», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 900 milioni per l'anno 1992.

3. Sul predetto capitolo 997 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 900 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

Art. 12.

1. Per le finalità dell'art. 5 è autorizzato, nell'anno 1992, il limite di impegno di lire 300 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011.

3. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni dal 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è istituito, alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.1. - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 3304 (2.1.241.4.10.12) con la denominazione «Contributi annui costanti sui mutui contratti da proprietari di immobili ad uso residenziale dei borghi carsici siti nell'ambito di aree classificate come «zone omogenea A» dagli strumenti urbanistici», e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2011 fanno carico ai corrisposti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

5. Sul predetto capitolo 3304 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

Art. 13.

1. Per le finalità previste dall'art. 6 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1992.

2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è istituito, alla Rubrica n. 10 - programma 1.4.2. - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 2122 (2.1.232.3.08.29) con la denominazione «Finanziamenti straordinari ai Comuni ed agli Enti pubblici interessati per la realizzazione di un programma di opere ed interventi di risanamento di aree già adibite a discariche di rifiuti solidi e di ripristino ambientale dei terreni già sede di attività estrattive nel territorio del Carso» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per l'anno 1992.

3. Sul predetto capitolo 2122 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

Art. 14.

1. Per le finalità previste dall'art. 7 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è istituito, alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.3. - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 3405 (2.1.232.5.08.15) con la denominazione «Finanziamento straordinario al Comune di Trieste per la realizzazione del Centro civico della circoscrizione dell'Altipiano Est nella località di Opicina» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.600 milioni, suddiviso in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

3. Sul predetto capitolo 3405 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 800 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

Art. 15.

1. All'onere complessivo di lire 9.600 milioni in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 5.100 milioni per l'anno 1992, lire 2.700 milioni per l'anno 1993 e lire 1.800 milioni per l'anno 1994, relativo alla copertura degli oneri previsti dagli articoli 8, e dal 10 al 14 si provvede:

a) per lire 7.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1992, lire 2.700 milioni per l'anno 1993 e lire 1.800 milioni per l'anno 1994 mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposita partita di fondo globale iscritta sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 (Partita n. 9 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi); di detto importo la quota di lire 3.000 milioni per l'anno 1992 corrisponde alla somma non utilizzata al 31 dicembre 1991 e trasferita, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 9 del 12 febbraio 1992;

b) per lire 2.100 milioni per l'anno 1992 mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8840 dello stato di previsione della spesa precitato.

Art. 16.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 4 maggio 1992

TURELLO

92R0570-Bis

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1992, n. 17.

Provvedimenti in materia di personale.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 10 al Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 54 del 23 maggio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORMA GENERALE

Art. 1.

1. Con la presente legge si dispone in merito alle immediate esigenze di funzionalità dell'amministrazione regionale derivanti dallo sviluppo di numerosi settori di intervento, provvedendo inoltre ai necessari adempimenti in materia di mobilità verticale del personale.

2. Con legge regionale, da approvarsi entro il 31 dicembre 1992, si provvede alla definizione del nuovo organico del ruolo unico regionale distinto per qualifiche funzionali e ad un riassetto delle strutture regionali anche al fine dei conseguenti provvedimenti amministrativi di determinazione dei contingenti numerici distinti per profili professionali e strutture di appartenenza.

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

CAPO I

Mobilità verticale interna

Art. 2.

1. In deroga a quanto previsto dalla parte II, titolo II, Capo II, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, i concorsi interni riservati al personale regionale relativi agli anni 1990 e 1991 sono effettuati con decorrenza 1° gennaio 1992, mediante titoli ed esami.

2. Sono posti a concorso, con riferimento alla decorrenza di cui al comma 1, i posti disponibili nei profili professionali delle qualifiche funzionali di funzionario, consigliere, segretario e coadiutore, secondo quanto riportato nell'allegata tabella A.

3. Ai concorsi sono ammessi i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui agli articoli 35 e 36 della legge regionale n. 53/1981.

4. L'attuazione delle procedure concorsuali avviene dopo la completa attuazione degli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11.

Art. 3.

1. I concorsi di cui all'articolo 2 sono indetti con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato all'organizzazione e al personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo confronto con le rappresentanze sindacali.

2. Il bando che indice i concorsi indica:

- a) i requisiti per l'ammissione al concorso e la relativa documentazione;
- b) i titoli valutabili e le norme relative alla loro documentazione;
- c) il termine e le modalità di presentazione delle domande di ammissione;
- d) il programma, il diario e la sede della prova d'esame;
- e) la disciplina per la formazione delle graduatorie;
- f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta necessaria ed opportuna.

Art. 4.

1. Le commissioni dei concorsi sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato all'organizzazione e al personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

2. Per la composizione delle Commissioni trova applicazione il disposto di cui all'articolo 37, commi 6, 7 e 8 della legge regionale n. 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13.

Art. 5.

1. La prova d'esame dei concorsi di cui all'articolo 2, per l'accesso alle qualifiche funzionali di segretario, consigliere e funzionario, consiste in una prova scritta, anche a risposta sintetica, volta all'accertamento della preparazione professionale e dell'attitudine dei candidati allo svolgimento delle prestazioni professionali proprie della qualifica funzionale e del profilo professionale cui si accede.

2. La prova d'esame dei concorsi di cui all'articolo 2, per l'accesso alla qualifica funzionale di coadiutore, consiste in una prova tecnico-pratica, volta all'accertamento della preparazione professionale e dell'attitudine dei candidati allo svolgimento delle prestazioni professionali proprie della qualifica funzionale e del profilo professionale cui si accede.

3. Le commissioni dei concorsi dispongono di sessanta punti per la valutazione della prova d'esame di cui ai commi 1 e 2, nonché di ulteriori cinquanta punti per la valutazione dei seguenti titoli:

a) anzianità effettiva di ruolo nella qualifica di appartenenza superiore a cinque anni, valutabile fino ad un massimo di quindici anni (punti 1,2 per ogni anno, punti 0,1 per ogni mese intero fino ad un massimo di punti 18);

b) possesso del titolo di studio richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per la qualifica ed il profilo professionale di accesso, (punti 12); per l'accesso alla qualifica funzionale di funzionario per titolo di studio si intende quello richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per il profilo professionale di appartenenza alla qualifica di consigliere;

c) conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza mediante concorso per esami o per titoli ed esami (punti 12);

d) idoneità conseguita in concorsi per esami o per titoli ed esami presso l'Amministrazione regionale per posti della medesima qualifica funzionale o di profilo professionale omogeneo a quelli cui si accede (punti 3);

e) con riferimento ai soli concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali di consigliere e funzionario: superamento di esami professionali di Stato, di corsi universitari post-laurea con esame finale, in materie di tipo attinente o omogeneo alle mansioni proprie del profilo professionale cui si accede e qualora non siano già previsti quali requisiti per l'accesso al profilo professionale medesimo (fino ad un massimo di punti 5 e di punti 1 per ciascun titolo);

4. Tutti i requisiti ed i titoli valutabili devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 1991.

Art. 6.

1. L'individuazione delle materie d'esame e della corrispondenza tra profilo professionale di provenienza e profilo professionale di accesso nonché dei titoli di studio o degli attestati richiesti con riferimento ai profili professionali messi a concorso, avviene mediante decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato all'organizzazione e al personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo confronto con le rappresentanze sindacali.

Art. 7.

1. Nei concorsi di cui al capo I, la valutazione complessiva risulta dalla somma del punteggio riportato nella prova d'esame e del punteggio attribuito ai titoli. Non sono comunque considerati idonei i candidati che abbiano riportato nella prova d'esame un punteggio inferiore a 36/60.

2. Le graduatorie di merito sono formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti nelle valutazioni complessive di cui al comma 1.

3. A parità di merito la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica funzionale di appartenenza; a parità di questa dalla maggiore anzianità complessiva di servizio; a parità di questa dall'età.

Art. 8.

1. I vincitori dei concorsi sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato all'organizzazione e al personale e sono tenuti ad effettuare il periodo di prova.

2. La nomina dei vincitori decorre a tutti gli effetti, inclusa la determinazione dell'anzianità di effettivo servizio nella nuova qualifica funzionale, dal 1° gennaio 1992.

3. I vincitori che, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 53/1981, riportino un giudizio sfavorevole al termine del periodo di prova, sono restituiti, anche in soprannumero, alla qualifica funzionale di provenienza.

4. Ai vincitori è attribuito, nella nuova qualifica funzionale, lo stipendio corrispondente alla somma dello stipendio in godimento nella qualifica funzionale di provenienza e dell'importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale della nuova qualifica funzionale e lo stipendio iniziale della qualifica di provenienza; spetta altresì, con effetto dal 1° gennaio 1993, il salario individuale di anzianità determinato rapportando l'importo annuo lordo relativo alla nuova qualifica conseguita al numero dei mesi di servizio, o frazione superiore a quindici giorni, maturati in detta qualifica, detratti gli eventuali scatti anticipati in godimento.

Art. 9.

1. Per l'accesso ai profili professionali di maresciallo del Corpo forestale regionale e maresciallo ittico, si applica, anche con riferimento alla decorrenza concorsuale di cui all'articolo 2, la disciplina di cui all'articolo 40 della legge regionale n. 53/1981, fatta eccezione per il disposto di cui al secondo comma, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 13/1989.

2. Sono messi a concorso i posti resisi disponibili, nei profili professionali di cui al comma 1, come previsto nell'allegata tabella A.

Art. 10.

1. Il personale appartenente al ruolo ad esaurimento di cui alla legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, può partecipare, purché in possesso dei requisiti richiesti, ai concorsi di cui all'articolo 2, secondo la seguente equiparazione:

Livelli funzionali - Retributivi	Qualifica funzionale
I livello	commesso
II livello	agente tecnico
III livello	coadiutore
IV livello	segretario
V livello	consigliere

2. Nel caso di passaggio alla qualifica funzionale superiore, il personale di cui al comma 1 cessa di far parte del ruolo ad esaurimento.

CAPO II

Accesso al ruolo unico regionale

Art. 11.

1. L'Amministrazione regionale, fatto salvo il rispetto della disposizione normativa sul collocamento obbligatorio, di quelle relative alle quote riservatarie nell'ambito del pubblico impiego, della riserva di cui all'articolo 34, primo comma, della legge regionale n. 53/1981, nonché del disposto di cui all'articolo 2, comma 2, provvede all'assunzione di personale: per la copertura di posti in qualifiche funzionali e profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso di un titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e, ove previsto, di una specifica professionalità mediante selezioni tra gli iscritti nelle liste di collocamento.

Art. 12.

1. Le modalità di assunzione di cui all'articolo 11 sono attuate con riferimento alle seguenti qualifiche funzionali e profili professionali:

- a) qualifica funzionale di commesso - profilo professionale di commesso-custode;
- b) qualifica funzionale di agente tecnico - profili professionali di: agente zootecnico-forestale-ittico, agente qualificato e autista;
- c) qualifica funzionale di coadiutore-guardia profili professionali di: coadiutore amministrativo, dattilografo e coadiutore tecnico.

Art. 13.

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato all'organizzazione e al personale su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio di amministrazione del personale e previo confronto con le rappresentanze sindacali, si stabilisce il numero dei posti disponibili in ciascuna qualifica funzionale e nei relativi profili professionali, i requisiti richiesti nonché i criteri e le modalità di effettuazione delle selezioni di cui all'articolo 11; in sede di prima applicazione, per l'anno 1992, è assunto, nell'ambito delle selezioni effettuate per la totalità dei posti disponibili, personale in misura non superiore al dieci per cento degli stessi.

2. La richiesta di avviamento a selezione è inoltrata ad ogni sezione circoscrizionale per l'impiego avente sede nel territorio regionale e all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione al fine di avviare i lavoratori secondo l'ordine della graduatoria unica integrata.

3. In sede di prima applicazione ed in attesa della determinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dei contingenti di personale suddivisi per profili professionali e strutture di appartenenza l'individuazione dei posti disponibili di cui al comma 1 avviene sulla base dei contingenti numerici vigenti.

Art. 14.

1. Le selezioni sono effettuate da Commissioni nominate ai sensi dell'articolo 28, quinto comma, della legge regionale n. 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale n. 13/1989, e consistono in una o più prove attitudinali a carattere teorico o pratico o teorico-pratico da effettuare anche mediante domande a risposta sintetica o quiz, volte a verificare l'idoneità del candidato allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica funzionale e del profilo professionale da ricoprire.

2. Alla copertura dei posti rimasti vacanti per mancata risposta alla convocazione, per espletamento della prova di selezione con esito negativo, per mancata accettazione della nomina o per carenza dei requisiti richiesti, si provvede mediante ulteriori avviamenti secondo le modalità di cui al capo II.

Art. 15.

1. Per quanto non previsto trova applicazione, in ordine alle modalità di espletamento della selezione, la normativa regionale in materia di concorsi pubblici.

CAPO III

Mobilità esterna

Art. 16.

1. In attuazione dei principi sulla mobilità in materia di pubblico impiego, l'Amministrazione regionale provvede, in via prioritaria, alla copertura dei posti disponibili nelle varie qualifiche funzionali e rispettivi profili professionali mediante l'attivazione, secondo le equiparazioni di cui alla tabella D, di procedure di mobilità con le seguenti Amministrazioni: Enti locali della regione e loro Consorzi, Camere di commercio della regione, Unità sanitarie locali della regione, Enti regionali e strumentali della regione con personale non appartenente al ruolo unico regionale.

2. Con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 1, comma 2, previo confronto con le rappresentanze sindacali, si disciplinano i criteri e le modalità di attuazione del disposto di cui al comma 1.

Art. 17.

1. Le procedure di cui all'articolo 16 si applicano a completa attuazione degli adempimenti connessi ai passaggi di qualifica di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e di cui all'articolo 2 ed una volta iniziate le procedure di cui al Capo II, nonché definito, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, l'organico regionale distinto anche per profili professionali.

CAPO IV

Mobilità interna

Art. 18.

1. L'Amministrazione regionale provvede, con apposito regolamento da emanarsi una volta definito, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, l'organico regionale distinto anche per profili professionali e strutture di appartenenza, a disciplinare i criteri e le modalità di attuazione della mobilità interna del personale.

2. In attesa di attuare il disposto di cui al comma 1, le assegnazioni di personale avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 4, 5 e 20 della legge regionale n. 53/1981.

CAPO V

Inquadramenti nel ruolo unico regionale

Art. 19.

1. Il personale che alla data del 14 aprile 1992 e alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando alla regione ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dell'articolo 5 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, degli articoli 44 e 110 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e dell'articolo 198 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, può essere inquadrato, previo assenso dell'Amministrazione di provenienza, nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso l'Ente di provenienza, secondo l'equiparazione di cui all'allegata tabella B.

2. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 è disposto, a domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole del Direttore regionale, di Ente regionale o di Servizio autonomo presso cui l'interessato si trovi in posizione di comando alla data di cui al comma 1, ed ha effetto dalla data del relativo provvedimento di inquadramento.

3. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti carriere o qualifiche o livelli rivestiti presso l'Amministrazione di provenienza.

4. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale spetta, alla data d'inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:

a) stipendio in godimento alla medesima data presso l'Ente di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e continuativi;

b) la quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 22 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33. Dal trattamento economico di cui alla lettera a) è detratto il beneficio contrattuale conseguito alla data d'inquadramento presso l'Ente di provenienza riferibile al triennio 1990-1992 con esclusione degli importi attribuiti a titolo di riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, comma 3, della legge regionale n. 33/1987, lo stipendio iniziale previsto all'articolo 26, primo comma, della legge regionale n. 49/1984, è individuato in base ai valori indicati dalla tabella B allegata alla legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8.

Art. 20.

1. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 1º giugno 1987, n. 16, nonché gli insegnanti di cui all'articolo 48, undicesimo comma, della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, che prestino servizio nell'anno formativo 1991-1992, qualora il rispettivo incarico sia riferito a prestazioni di lavoro che, in almeno uno dei moduli didattici del medesimo anno formativo, non risultino inferiori alle venti ore settimanali, nonché alle materie d'insegnamento di tipo non occasionale, riconducibili ad attività formative consolidate, indicate nell'allegata tabella C, può essere inquadrato, nel limite massimo di 96 unità, nella qualifica funzionale di segretario, profilo professionale di segretario didattico. A tal fine detto personale deve risultare in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione agli impieghi regionali, ad esclusione del limite massimo d'età e, con riferimento ai soli insegnanti di materie a carattere tecnico-pratico, dal possesso del diploma d'istruzione secondaria di secondo grado, in luogo del quale è richiesta la licenza della scuola dell'obbligo e la specifica qualifica professionale, integrata da almeno tre anni di esperienza maturata nel corrispondente ambito lavorativo.

2. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 16/1987, il quale, nell'anno formativo 1991-1992 svolge prestazioni di lavoro a tempo pieno, può essere inquadrato, nel limite massimo di 109 unità, nella qualifica funzionale corrispondente a quella di ultima assunzione, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione agli impieghi regionali, ad esclusione del limite massimo d'età.

3. Ai fini dell'inquadramento il personale di cui ai commi 1 e 2 deve altresì aver prestato servizio, con contratto di lavoro a tempo determinato, in almeno un altro anno formativo.

4. L'inquadramento del personale di cui ai commi 1 e 2 è disposto, a domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 21, comma 2, ed ha effetto dal 1º ottobre 1992.

5. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di inquadramento.

Art. 21.

1. L'inquadramento di cui all'articolo 20 avviene mediante prova d'esame teorica o tecnico-pratica e valutazione di titoli.

2. I programmi e le modalità di svolgimento della prova d'esame, l'individuazione dei titoli valutabili e dei relativi punteggi e l'attribuzione dei posti di cui all'articolo 20 ai singoli profili professionali nonché, per il profilo professionale di segretario didattico, ai gruppi di materie omogenee, sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato all'organizzazione e al personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

3. La Commissione esaminatrice delle prove di cui al comma 1, con riferimento agli inquadramenti del personale di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 16/1987, e degli insegnanti di cui all'articolo 48, undicesimo comma, della legge regionale n. 76/1982, è composta da un dipendente regionale appartenente alla qualifica funzionale di dirigente, in qualità di Presidente, da tre dipendenti regionali appartenenti ad una qualifica funzionale non inferiore a quella di consigliere, in servizio presso l'Istituto regionale per la formazione professionale (I.R.F.o.P.) o la Direzione regionale della formazione professionale, da un componente esperto in una o più materie su cui vertono le prove, scelto di volta in volta tra i dipendenti regionali di qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario, nonché da due dipendenti regionali di qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario, designati congiuntamente dalle rappresentanze sindacali.

4. La Commissione esaminatrice delle prove di cui al comma 1, con riferimento agli inquadramenti del personale di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 16/1987, è composta da un dipendente regionale appartenente alla qualifica funzionale di dirigente, in qualità di Presidente, da tre dipendenti regionali appartenenti ad una qualifica funzionale non inferiore a quella di consigliere, nonché da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario, designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali.

5. Se le rappresentanze sindacali non provvedono alla designazione congiunta di cui ai commi 3 e 4, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, trova applicazione il disposto di cui all'articolo 28, quinto comma, della legge regionale n. 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale n. 13/1989.

6. Le Commissioni di cui ai commi 3 e 4 sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.

7. Le Commissioni dispongono di dieci punti per la valutazione della prova d'esame e di ulteriori dieci punti per la valutazione dei titoli; non è comunque considerato idoneo all'inquadramento chi non riporti, nella prova d'esame, una valutazione di almeno 6/10.

8. La valutazione complessiva risulta dalla somma dei punteggi attribuiti, rispettivamente, alla prova d'esame ed ai titoli.

9. Le graduatorie di merito, distinte per qualifica funzionale, profilo professionale e, per il profilo professionale di segretario didattico, anche per singolo gruppo di materie omogenee, sono formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti nella valutazione complessiva di cui al comma 8. A parità di merito la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità complessiva di servizio presso l'I.R.F.o.P. o l'Amministrazione regionale ed a parità di questa dall'età.

Art. 22.

1. Il personale che, avendo conseguito l'idoneità nei concorsi e selezioni pubbliche per esami di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31 e 28 agosto 1989, n. 20, è in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con contratto di lavoro a tempo determinato, può essere inquadrato nella qualifica funzionale e profilo professionale corrispondente a quello di assunzione. Per il personale assunto nella qualifica funzionale di consigliere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 31/1988 e degli articoli 3 e 5, comma 1, della legge regionale n. 20/1989, per profilo professionale corrispondente si intende quello di consigliere giuridico-amministrativo-legale ovvero, se in possesso di diploma attestante il superamento di un corso di formazione per analisti di organizzazione, quello di consigliere analista di organizzazione; per il personale assunto nella qualifica funzionale di coadiutore ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 20/1989, per profilo professionale corrispondente si intende quello di dattilografo.

2. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data medesima.

3. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 1, il personale deve essere in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione agli impieghi regionali, ad esclusione del limite massimo d'età.

4. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la rispettiva qualifica di inquadramento.

Art. 23.

1. È istituito, ad esaurimento, un ruolo del personale dipendente dall'I.R.Fo.P. già in servizio, alla data del 31 dicembre 1991, presso il Centro di formazione professionale di Marina d'Aurisina Europa Hotel, con contratto di lavoro alberghiero a tempo indeterminato nonché assunto, a tempo determinato, con contratto di lavoro alberghiero, ai sensi dell'articolo 48, undicesimo comma, della legge regionale n. 76/1982 ed ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 16/1987 che presta servizio nell'anno formativo 1991-1992.

2. Il personale di cui al comma 1 è inserito in cinque livelli funzionali del ruolo ad esaurimento, corrispondenti, ai fini della progressione economica, alle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale secondo le equiparazioni di cui alle seguenti tabelle:

a) per il personale in servizio presso il Centro di formazione professionale di Marina d'Aurisina Europa Hotel:

(Omissis).

b) per il personale assunto ai sensi dell'art. 48, undicesimo comma, della legge regionale n. 76/1982 e dell'art. 2 della legge regionale n. 16/1987:

(Omissis).

3. Al personale di cui al comma 1, si applicano, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, le disposizioni relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale regionale.

4. Il personale già in servizio presso il Centro di formazione professionale di Marina d'Aurisina Europa Hotel può essere inserito nel ruolo ad esaurimento con riferimento ai posti di cui al comma 2, lettera a), dalla data del 1° gennaio 1992, su domanda dell'interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il personale assunto con contratto alberghiero ai sensi dell'articolo 48, undicesimo comma, della legge regionale n. 76/1982 ed ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 16/1987, può essere inserito nel ruolo ad esaurimento con riferimento ai posti di cui al comma 2, lettera b), dalla data del 1° ottobre 1992, su domanda dell'interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'inserimento nel ruolo ad esaurimento di cui al comma 2 avviene previo superamento di una prova d'esame tecnico-pratica i cui criteri e modalità di svolgimento sono stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le organizzazioni sindacali.

6. Le commissioni esaminatrici delle prove di cui al comma 5 sono composte da un dipendente regionale appartenente alla qualifica funzionale di dirigente in qualità di Presidente, da tre dipendenti regionali appartenenti ad una qualifica funzionale non inferiore a quella di consigliere, in servizio presso l'I.R.Fo.P. o la Direzione regionale della formazione professionale, da un componente esperto in una o più materie su cui vertono le prove, scelto tra i dipendenti regionali di qualifica funzionale non inferiore a quella di consigliere nonché da due dipendenti regionali di qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario, designati congiuntamente dalle rappresentanze sindacali. In caso di mancata designazione congiunta entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, trova applicazione il disposto di cui all'articolo 28, quinto comma, della legge regionale n. 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale n. 13/1989.

7. Ai fini dell'inserimento il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione agli impieghi regionali, ad esclusione del limite massimo d'età; se il personale non è in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa regionale in materia di concorsi pubblici, è richiesto almeno il possesso della licenza della scuola dell'obbligo e la specifica qualifica professionale.

8. Al personale di cui ai commi 1 e 4 è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale corrispondente al livello di inserimento nel ruolo ad esaurimento, secondo quanto riportato nelle tabelle di cui al comma 2.

9. Se al personale di cui al comma 1 è attribuito uno stipendio inferiore a quello in godimento, per la differenza, è altresì attribuito, un assegno personale riassorbibile con i successivi salari di anzianità.

Titolo III

NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 24.

1. All'articolo 13, secondo comma, della legge regionale n. 53/1981, dopo le parole «ma di uso semplice» sono aggiunte le parole «ivi compresi autoveicoli e motoveicoli».

Art. 25.

1. All'articolo 14, primo comma della legge regionale n. 53/1981, dopo le parole «Richiedono l'uso» sono aggiunte le parole «con carico della manutenzione ordinaria e straordinaria»; dopo le parole «strumenti complessi» sono aggiunte le parole «ivi compresi autoveicoli e motoveicoli».

Art. 26.

1. All'articolo 117 della legge regionale n. 53/1981, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Qualora sussistano particolari esigenze di servizio, il dipendente può essere autorizzato ad utilizzare il proprio automezzo o motomezzo ovvero l'automezzo fornito dall'Amministrazione o dall'Ente regionale, anche in deroga ai limiti territoriali di cui alle lettere e) ed f) del primo comma».

Art. 27.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, continuano ad applicarsi, fino alla completa attuazione degli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990, anche al caso di vacanza del Servizio.

Art. 28.

1. L'articolo 1 della legge regionale n. 16/1987 è abrogato a decorrere dalla data del 1° gennaio 1993.

Art. 29.

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 16/1987 è abrogato a decorrere dalla data del 1° gennaio 1993.

Art. 30.

1. L'articolo 58 della legge regionale n. 7/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 58.

1. La Direzione regionale dell'organizzazione e del personale si articola nei seguenti servizi:

- a) Servizio per l'ordinamento delle strutture e del personale;
- b) Servizio organizzazione e metodi;
- c) Servizio della gestione giuridica del personale;
- d) Servizio della gestione economica del personale;
- e) Servizio della gestione previdenziale e di quiescenza del personale».

Art. 31.

1. L'articolo 61 della legge regionale n. 7/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 61.

- 1. Il Servizio della gestione giuridica del personale:
 - a) tratta gli affari di carattere giuridico concernenti l'amministrazione del personale regionale, provvedendo alla predisposizione dei relativi atti e provvedimenti, curando anche le disposizioni e le procedure di gestione;
 - b) coordina ed attua gli atti riguardanti le assegnazioni, i trasferimenti, i comandi, i congedi, le aspettative, i permessi nonché il controllo del rispetto dei doveri d'ufficio;

c) cura gli atti ed i provvedimenti per la Commissione di disciplina, per il Consiglio di amministrazione e per la Commissione paritetica del personale;

d) provvede alla stipula di convenzioni per la tutela della salute del personale nonché, nei casi previsti dalla legge, alle coperture assicurative del personale;

e) tratta le questioni attinenti alle provvidenze relative al Fondo sociale del personale».

Art. 32.

1. Dopo l'articolo 61 della legge regionale n. 7/1988 è aggiunto il seguente:

«Art. 61-bis.

1. Il Servizio della gestione economica del personale:

a) tratta gli affari di carattere economico concernenti l'Amministrazione del personale, curando le relative disposizioni e le procedure di gestione;

b) provvede alla predisposizione degli atti e dei provvedimenti di attribuzione, di liquidazione e di pagamento degli emolumenti fissi ed accessori del personale e delle relative ritenute ed adempimenti connessi;

c) provvede alla definizione dei conguagli, sia stipendiali che di lavoro straordinario, conseguenti all'inquadramento di personale o derivanti da rinnovi contrattuali;

d) collabora nell'ambito del sistema informativo regionale allo studio delle procedure e dei programmi per l'automazione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale in servizio e provvede alla gestione delle suddette procedure, in particolare, curando l'aggiornamento della relativa base informativa».

Art. 33.

1. All'articolo 78, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente:

«f) Servizio dei rendiconti ed ispettivo-contabile.».

Art. 34.

1. All'articolo 80, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, le lettere c) ed e) sono soppresse.

Art. 35.

1. Dopo l'articolo 83 della legge regionale n. 7/1988, è aggiunto il seguente:

«Art. 83-bis.

1. Il Servizio dei rendiconti ed ispettivo-contabile:

a) provvede alla vigilanza sull'amministrazione del demanio e del patrimonio regionale e, in particolare, sulle gestioni dei consegnatari dei beni e dei contabili della Regione, ivi compresa la verifica delle corrispondenti scritture contabili ed inventariali;

b) provvede al riscontro amministrativo e contabile sui rendiconti dei funzionari delegati salvo quanto previsto dall'articolo 83;

c) provvede alle ispezioni contabili previste dalle leggi regionali, anche nei confronti degli enti dipendenti dalla Regione o comunque sottoposti a vigilanza della medesima.».

Art. 36.

1. All'articolo 163, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«c) Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.».

Art. 37.

1. All'articolo 164, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) provvede al controllo della rendicontazione delle spese relative alle attività formative incluse nel piano.».

Art. 38.

1. Dopo l'articolo 165 della legge regionale n. 7/1988 è aggiunto il seguente:

«Art. 165-bis.

1. Il Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali:

a) cura, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 162, lettera a), ed in collaborazione con i competenti uffici della Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni, la progettazione e l'attuazione degli interventi formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali;

b) cura l'adeguamento dei provvedimenti regionali in materia di formazione professionale alle direttive comunitarie ed alle disposizioni nazionali conseguenti;

c) esercita la vigilanza sulle attività di formazione professionale incluse nei programmi di cui alla lettera a);

d) provvede al controllo della rendicontazione presentata dagli organismi beneficiari dei finanziamenti comunitari e nazionali.».

Art. 39.

1. All'articolo 241 della legge regionale n. 7/1988, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«8. Fermo restando quanto previsto al comma 7 per i vicesegretari generali e fermo restando le competenze e le attribuzioni proprie dei Direttori di servizio e dei Dirigenti di staff della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale può, con proprio provvedimento, delegare al vicesegretario generale con funzioni vicarie la trattazione diretta di propri compiti istituzionali.

9. L'atto di delega di cui al comma 8 è motivato e contiene l'esatta indicazione delle competenze delegate.

10. La delega prevista al comma 8, ovvero l'espletamento di ulteriori speciali funzioni, può essere conferita dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale anche ad uno dei Direttori regionali assegnati alla Segreteria generale ai sensi dell'articolo 249, comma 2, fermo restando le prescrizioni e gli obblighi previsti al comma 9.».

Art. 40.

1. All'articolo 25, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 12 settembre 1990, n. 47, la data «30 giugno 1991» è sostituita dalla data «31 dicembre 1992».

Art. 41.

1. All'articolo 35 della legge regionale n. 11/1990, come modificato dall'articolo 17 della legge regionale n. 47/1990, la data «1º gennaio 1992» è sostituita dalla data «1º gennaio 1994».

Art. 42.

1. Per la collaborazione alle attività dell'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (A.I.C.C.R.E.) la Regione è autorizzata a mettere a disposizione degli organismi regionali e nazionali della Associazione medesima, senza alcun onere a carico della stessa, personale regionale di qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere per un massimo di 2 unità.

Art. 43.

1. Il personale assunto con contratto di lavoro giornalistico ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale n. 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 24 della legge regionale n. 44/1988, può essere utilizzato anche presso l'Azienda regionale per la promozione turistica o presso gli uffici decentrati dell'Azienda stessa; il personale medesimo può altresì, in presenza di particolari iniziative promozionali o attività di interesse dell'Amministrazione regionale, espletare le proprie mansioni presso le principali Aziende di promozione turistica della Regione.

Art. 44.

1. Nelle more dell'inquadramento di cui all'articolo 19, la posizione di comando del personale avente titolo all'inquadramento medesimo è prorogata per un ulteriore anno anche in deroga al limite temporale di cui all'articolo 45, primo comma, della legge regionale n. 53/1981, ed anche al di fuori del contingente numerico di cui allo stesso articolo, secondo comma.

2. Nelle more degli inquadramenti di cui all'articolo 20 e all'articolo 23, con riferimento in tal caso al personale assunto a tempo determinato con contratto di lavoro alberghiero ai sensi dell'articolo 48, undicesimo comma, della legge regionale n. 76/1982 e dell'articolo 2 della legge regionale n. 16/1987, l'I.R.Fo.P. può disporre la proroga dell'assunzione del personale avente titolo agli inquadramenti medesimi con riferimento all'anno formativo 1992-1993.

3. Nelle more dell'inquadramento di cui all'articolo 22, le assunzioni del personale avente titolo all'inquadramento medesimo, sono prorogate, alle scadenze ultime previste, di un ulteriore anno.

4. Nelle more dell'inquadramento di cui all'articolo 23, l'I.R.Fo.P. mantiene in servizio il personale del Centro di formazione professionale Marina d'Aurisina Europa Hotel avente titolo all'inquadramento medesimo utilizzando per i compiti d'istituto nonché ponendolo a disposizione delle strutture dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, compatibilmente alle specifiche professionalità.

Art. 45.

1. Per sopperire alle crescenti ed immediate esigenze di funzionalità dell'Amministrazione regionale ed in conseguenza degli inquadramenti di cui agli articoli 19, 20 e 22, il numero di posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale è aumentato, per le rispettive qualifiche funzionali, delle seguenti unità:

commesso:	26
agente tecnico:	19
coadiutore:	70
segretario:	208
consigliere:	78
funzionario:	2
Totale:	403

Art. 46.

1. Con provvedimento legislativo, da emanarsi una volta attuati gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 2, si procede ad un riassetto strutturale dell'ordinamento del personale nonché ad una definizione, a regime, delle modalità di progressione giuridico-economica di carriera del personale medesimo.

Art. 47.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 21 maggio 1992

TURELLO

(Omissis).

92R0580

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1992, n. 19.

Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'amministrazione regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 23 del 30 maggio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME SULL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI REGIONALI

Art. 1.

Piunta organica

1. Le tabelle organiche dei posti e l'elenco delle denominazioni degli assessorati e delle strutture facenti capo a unità dirigenziali dell'Amministrazione regionale di cui all'allegato A) alla legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale) e all'allegato B) alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi della Regione, Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale), e le successive modificazioni ed integrazioni, sono soppresse e sostituite dalle nuove rispettive tabelle di cui agli allegati A e B alla presente legge.

2. L'istituzione, la modificazione, e la soppressione degli uffici o delle strutture comunque denominate dipendenti dalle unità dirigenziali è disposta con deliberazione della Giunta regionale sentita la Conferenza dei dirigenti e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 63, recante normativa di contrattazione collettiva.

3. Le procedure di cui al comma due sono adottate previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentate del personale regionale.

4. Le qualifiche e i profili professionali di nuova istituzione sono ricompresi nei ruoli del personale di cui all'allegato C) alla presente legge.

Art. 2.

Segreterie particolari

1. Il comma dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 79, recante disciplina delle segreterie particolari, è così sostituito: Al personale estraneo all'amministrazione incaricato di svolgere i compiti connessi alle segreterie particolari degli amministratori è corrisposto un compenso forfettario pari allo stipendio iniziale comprensivo di ogni assegno spettante al personale di ruolo appartenente alla qualifica vice dirigenziale. L'incarico di segretario particolare è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico o privato retribuito, salvo quanto previsto dall'art. 5 dal presente articolo, nonché con concomitanti incarichi di studio e consulenza.

Art. 3.

Requisiti

1. I titoli di studio ed i requisiti prescritti per ricoprire i posti dei nuovi profili professionali sono:

a) meteorologo, Tecnico incendi boschivi, Animatore ecologico, Ispettore dei trasporti, Aiuto ricercatore, Addetto alle pubbliche relazioni: titolo finale di studio d'istruzione secondaria di secondo grado;

b) perito chimico: maturità tecnica di perito chimico oppure maturità professionale di tecnico delle industrie chimiche;

c) tecnico minerario; maturità tecnica ad indirizzo industria mineraria (Perito industrie minerarie) oppure maturità tecnica per geometra;

d) perito elettronico: maturità tecnica industriale ad indirizzo elettronica (Perito industriale elettronico) oppure maturità professionale di Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche;

e) perito enotecnico: maturità tecnica agraria con specializzazione in viticoltura ed enologia (enotecnico). Il titolo «enologo» conseguito al termine del ciclo biennale di studi presso la scuola diretta ai fini speciali è considerato titolo assorbente;

f) restauratore: titolo finale di studio d'istruzione secondaria di secondo grado integrato dall'attestato di frequenza con esito positivo di corsi professionali o da un periodo di almeno tre anni di apprendistato nelle specifiche tecniche di restauro per cui viene bandito il concorso;

g) Coadiutore tecnico, Capo officina, Capo repografo, Fotocompositore, Operatore repografo, Assistente alle manifestazioni: titolo finale di studio d'istruzione secondaria di primo grado.

2. I bandi di concorso per le nuove qualifiche dirigenziali e di ottavo livello indicano, secondo le specifiche funzioni da svolgere, il diploma di laurea richiesto.

Art. 4.

Titoli di studio

1. Il comma due dell'art. 78 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificato come segue:

a) al punto 21) dopo l'ultima qualifica sono aggiunte quelle di: «Tecnico incendi boschivi, Animatore ecologico, Ispettore dei trasporti, Aiuto ricercatore, Restauratore, Addetto alle pubbliche relazioni, Meteorologo»;

b) al punto 24) sono aggiunte le seguenti qualifiche: «Coadiutore tecnico, Capo officina, Capo repografo, Fotocompositore, Operatore repografo, Assistente alle manifestazioni».

2. Nel comma cinque dell'art. 2 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, recante approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale, sono aggiunte le qualifiche di «Perito chimico, Perito elettronico, Perito enotecnico e Tecnico minerario».

Art. 5.

Ruolo del personale di ragioneria

1. Per il trasferimento e l'ammissione ai concorsi del ruolo del personale di ragioneria si applicano le disposizioni del personale del ruolo amministrativo.

2. La disposizione di cui al comma uno non si applica alle qualifiche dirigenziali e vice dirigenziali.

CAPO I

DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA

Art. 6.

Disposizioni sulla segreteria generale

1. Dall'entrata in vigore della presente legge i servizi costituenti la Segreteria Generale ed il relativo personale sono trasferiti alla Presidenza della Giunta regionale.

2. La qualifica dirigenziale di Segretario Generale è soppressa.

3. Le funzioni e i compiti attribuiti dalla legge alla soppressa qualifica del Segretario Generale sono assegnati, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, ai dirigenti competenti per materia.

Art. 7.

Centro direzionale per gli affari legislativi

1. Nell'ambito dei servizi della Presidenza della Giunta è istituito il Centro direzionale per gli affari legislativi.

2. Il Centro direzionale per gli affari legislativi provvede:

a) all'esame sistematico di tutti i disegni di legge e di tutte le proposte di regolamento della Giunta regionale sia sotto il profilo della tecnica legislativa sia per la verifica di armonizzazione con la vigente legislazione, compreso l'esame dei rilievi sollevati dall'organo di controllo;

b) alla periodica ricognizione e costante coordinamento delle disposizioni legislative;

c) alla segnalazione all'ufficio di Presidenza della Giunta delle incongruenze e antinomie legislative;

d) alla preparazione e redazione dei testi unici;

e) alla partecipazione e al coordinamento di commissioni di studi legislativi, istituite con deliberazione della Giunta regionale, per la redazione di testi unici o di progetti di legge complessi;

f) alla redazione di testi coordinati riproducibili della normativa vigente;

g) alla redazione delle «note» alle leggi regionali e ai regolamenti sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione delle disposizioni abrogate o modificate;

h) alla segnalazione delle questioni di legittimità costituzionale da sollevare davanti alla Corte costituzionale;

i) alla ricognizione e verifica delle procedure amministrative e alla loro razionalizzazione;

l) all'elaborazione e predisposizione di dossier di documentazione;

m) alla realizzazione e gestione della rete di collegamenti informatici con banche dati, anche non giuridiche, d'interesse regionale;

n) alla acquisizione di procedure e programmi informatici per la «normalizzazione» dei testi normativi;

o) alla gestione della biblioteca interna dell'amministrazione regionale, all'effettuazione di studi, ricerche e pubblicazioni;

p) alla predisposizione degli atti concernenti la promulgazione delle leggi;

q) alla pubblicazione e raccolta delle leggi e dei decreti;

r) alla predisposizione di pareri e consulenze in materia legislativa su richiesta degli organi e dei servizi regionali.

3. La gestione del Bollettino Ufficiale della Regione e della Biblioteca interna dell'Amministrazione regionale è trasferita, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Servizio Affari generali e legali al nuovo Centro direzionale per gli affari legislativi.

4. Il Servizio legislativo della Giunta di cui all'art. 17 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35 è soppresso. Le competenze ed il relativo personale sono trasferiti al Centro direzionale per gli affari legislativi.

Art. 8.

Servizio rapporti istituzionali e relazioni esterne

1. Nell'ambito dei servizi della Presidenza della Giunta è istituito il Servizio rapporti istituzionali e relazioni esterne cui sono assegnate le seguenti attribuzioni:

a) cura, nei limiti delle competenze regionali, i rapporti con lo Stato e le Regioni, assicurano il coordinamento delle relazioni con gli organi dello Stato e le Regioni, assicurando il coordinamento delle relazioni con gli organi centrali dello Stato e con quelli delle altre

Regioni: in quest'ambito, assicura il raccordo della Presidenza della Giunta e degli organi regionali con la Conferenza dei presidenti delle Regioni e province autonome e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome.

b) cura, nei limiti delle competenze regionali, i rapporti con la Comunità europea e i suoi organismi, con enti e organizzazioni internazionali, promuovendo le necessarie iniziative e provvedendo al coordinamento delle relative attività nei settori di interesse regionale, fatte salve le attribuzioni per materie proprie degli altri servizi e uffici dell'amministrazione regionale; cura, altresì gli adempimenti connessi alla cooperazione transfrontaliera;

c) cura incontri, convegni e manifestazioni in collaborazione con l'ufficio stampa della Presidenza della Giunta e provvede al cerimoniale in occasione di incontri ufficiali, visite ed avvenimenti.

2. L'ufficio di collegamento e di rappresentanza di Roma e l'Office régional de la langue française sono posti alle dipendenze del Servizio rapporti istituzionali e relazioni esterne. Il relativo personale è trasferito nei corrispondenti posti di organico.

Art. 9.

Servizio affari generali e legali

1. Il Servizio affari generali e legali provvede:

a) agli affari relativi alla Casa da gioco di Saint-Vincent;

b) agli annunci legali;

c) alle pratiche amministrative del demanio e del patrimonio (atti legislativi e amministrativi inerenti agli acquisti, vendite, costituzione di altri diritti reali, locazioni attive e passive);

d) alle pratiche relative alle azioni da sostenersi in giudizio (cause promosse dinanzi al giudice amministrativo, al giudice ordinario, alla corte costituzionale, contenzioso tributario);

e) alla redazione e registrazione dei contratti;

f) all'istituzione delle pratiche relative alle espropriazioni promosse dalla Regione, dai Comuni e Comunità montane, A.N.A.S., E.N.I., S.I.P., Ente Ferrovie ed altri soggetti aventi facoltà di promuovere procedure espropriative;

g) all'identificazione dei beni gravati da usi civici e all'accertamento delle modifiche intervenute;

h) alle indagini concernenti la destinazione dei terreni di uso civico e delle promiscuità;

i) alla formulazione di proposte per il conferimento di incarichi a periti ed istruttori;

l) all'acquisizione degli elementi di valutazione per liquidazione, legittimazioni, reintegro e scioglimento delle promiscuità;

m) alla predisposizione, aggiornamento e gestione di un archivio delle decisioni giurisdizionali e dei provvedimenti amministrativi in materia di usi civici e promiscuità;

n) alla formazione, adeguamento e gestione di un inventario dei terreni gravati da usi civici e da diritti consortili con relativo archivio cartografico;

o) alle istituzioni concernenti gli accertamenti degli usi civici, le assegnazioni a categoria dei suoli, alla predisposizione degli atti necessari ed al rilascio delle relative certificazioni;

p) all'istruttoria delle richieste di autorizzazione all'alienazione, ai mutamenti di destinazione ed alle concessioni in uso dei terreni di uso civico;

q) all'istruttoria relativa all'approvazione delle conciliazioni, legittimazioni, transazioni ed autorizzazioni allo svincolo di somme a favore di enti gestori.

CAPO II

DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, FORESTAZIONI E RISORSE NATURALI

Art. 10.

Competenze dei servizi

1. Il Servizio forestazione e risorse naturali provvede a:

a) tutela e gestione del patrimonio forestale e di quello florofaunistico, caccia e pesca;

b) direzione del Corpo forestale valdostano ai sensi del comma uno dell'art. 3 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66;

c) coordinamento delle guardie volontarie per la protezione della natura e per la sorveglianza sulla caccia e sulla pesca;

d) piani assestamento forestali, vivai forestali, giardini botanici alpini, recupero e ripristino di aree naturali degradate;

e) incendi di cui alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85;

f) provvedimenti e competenze per la difesa delle foreste per l'incremento della forestazione e per la meccanizzazione forestale; viabilità forestale;

g) pareri di cui all'art. 29 della legge regionale 15 maggio 1978, n. 11 recante disciplina dei controlli sugli enti locali;

h) applicazione del vincolo idrogeologico di cui al regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 e del relativo regolamento emanato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 e delle leggi regionali relative, norme di polizia forestale;

i) formazione professionale per gli addetti al settore, didattica, divulgazione, statistica, catasto relativi alle risorse naturali e alla forestazione;

l) partecipazione all'assetto e alla pianificazione territoriale per quanto attiene alla componente naturalistica e agro silvo-pastorale;

m) competenze già assegnate al Servizio selvicoltura, difesa e gestione del patrimonio forestale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Il Servizio sistemazioni idrauliche e di difesa del suolo provvede a:

a) sistemazioni idrauliche e forestali dei bacini montani nelle aree di competenza dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali;

b) studi e interventi diretti sul territorio per la sua conservazione idrogeologica;

c) polizia e vincoli idraulici;

d) realizzazione e gestione della rete di rilevazione, elaborazione e gestione dei fenomeni atmosferici ed idrografici, articolata in stazione meteorologica automatiche e in postazioni di rilevamento della neve;

e) studio dei fenomeni fisico-meccanici della neve e redazione del bollettino regionale delle valanghe;

f) studio di fenomeni meteorologici e redazione del bollettino meteorologico regionale;

g) istruzione ed assistenza del personale addetto al rilevamento dei dati meteorivometrici;

h) rilievi ed assunzione dati e statistica delle valanghe per la redazione e l'aggiornamento del catasto regionale delle valanghe;

i) rapporti e collaborazione, con organismi nazionali su problematiche inerenti alle valanghe, allo studio della neve e alla meteorologia;

l) esame e parere nei piani regolatori generali comunali per quanto concerne le zone interessate dai fenomeni valangosi;

m) esame e pareri su impianti di risalita, piste di sci e altre infrastrutture e relativi al pericolo di valanghe;

n) interventi di cui alla legge regionale 18 febbraio 1983, n. 4, con particolare riferimento a:

1) esecuzione dei programmi predisposti dal Comitato regionale per la Protezione civile in conformità agli indirizzi impartiti dal Presidente della Giunta regionale;

2) organizzazione e gestione delle differenti linee di azione della Protezione civile: prevenzione ed abbattimento del rischio, organizzazione dell'apparato di intervento, intervento sull'emergenza, predisposizione del ritorno alla normalità successiva all'emergenza;

3) funzionamento e manutenzione della rete di radiocomunicazioni;

o) ricerche e studi finalizzati all'individualizzazione e caratterizzazione delle zone soggette a rischio idrogeologico;

p) realizzazione e gestione di reti di rilevamento ed elaborazione dei fenomeni geologici e geofisici;

q) raccolta, selezione e classificazione dei dati geologici, idrogeologici e geologico-tecnici, relativi al territorio regionale, anche in funzione della redazione e dell'aggiornamento del catasto regionale delle frane;

r) formulazione di relazioni tecniche sugli strumenti urbanistici relativi a zone soggette a rischio idrogeologico;

s) esame e parere su infrastrutture comportanti modifiche sostanziali nella morfologia del terreno e della relativa idrografia, per quanto attiene agli aspetti geomorfologici e geodinamici;

t) controllo e verifica delle perizie geologiche, idrogeologiche e geotecniche prescritte da norme di legge o di regolamento;

u) realizzazione ed aggiornamento della cartografia geologica e geologico-tematica regionale;

v) formulazione di pareri relativi all'istruttoria di cave, con particolare riguardo agli aspetti geologici, idrogeologici e geotecnicici;

z) ricerche e studi al rilevamento delle caratteristiche quantitative e qualitative dei corpi acquireri sotterranei;

aa) supporto geologico-tecnico agli enti competenti, in caso di eventi calamitosi.

3. Le lettere c), d) e e) del comma due dell'art. 23 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35 sono abrogate.

CAPO III

DELL'ASSESSORATO DELL'AMBIENTE TERRITORIO E TRASPORTI

Art. 11.

Competenze

1. Il Servizio tutela dell'ambiente provvede a:

- a) tutela dell'ambiente, del suolo, delle acque e dell'atmosfera;
- b) parchi naturali, riserve naturali e riserve naturali integrali;
- c) valutazione dell'impianto ambientale;
- d) educazione ambientale, propaganda e informazione del settore;
- e) provvedimenti intesi alla salvaguardia di specie botaniche e faunistiche minacciate di estinzione;
- f) monitoraggio ambientale.

2. L'Ufficio regionale di urbanistica provvede a:

- a) piani regolatori di particolare interesse turistico;
- b) istruttorie di piani regolatori generali comunali (PRGC), delle loro varianti e degli strumenti urbanistici attuativi (piani urbanistici di dettaglio - PUD), finalizzate al parere del Comitato regionale per la pianificazione territoriale (C.R.P.T.); ai sensi della lettera b) del comma due dell'art. 18 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, (recante norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale) e successiva predisposizione dei conseguenti provvedimenti della Giunta regionale;
- c) pareri di legittimità alla Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali in ordine a deliberazioni comunali aventi contenuto urbanistico-edilizio;
- d) pareri di carattere urbanistico ai Comuni e ai servizi regionali;
- e) partecipazione di rappresentanti dell'Ufficio a commissioni, comitati e gruppi di lavoro previsti dalle leggi;
- f) segreteria del Comitato regionale per la pianificazione territoriale, ai sensi del comma undici dell'art. 19 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14;
- g) istruttorie delle pratiche di richiesta di deroghe ai sensi degli articoli 19-bis e seguenti della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, finalizzate al parere del C.R.P.T. e predisposizione dei relativi nulla-osta a firma dell'assessore competente in materia urbanistica;
- h) supporto ai lavori di prediaposizione del Piano territoriale paesistico (PTP), di cui al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale).

CAPO IV

DELL'ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Art. 12.

Direzione generale delle finanze

1. La Direzione generale delle finanze ha competenza nelle seguenti materie:

- a) compiti di prefettura altrimenti scolti dagli uffici periferici dello Stato e dagli uffici provinciali in materia di contabilità e finanza;
- b) gestione contabili dei fondi per i servizi di pubblica sicurezza e dei servizi antincendi;
- c) attività di consulenza ai servizi regionali in materia fiscale e tributaria;
- d) gestione dei pacchetti azionari della Regione;
- e) gestione dei fondi di rotazione;
- f) consulenza tecnica agli enti locali per l'istruttoria delle pratiche relative all'accesso al credito presso le Casse depositi e prestiti;
- g) controllo sulla gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent e sull'applicazione delle convenzioni;
- h) compiti finanziari trasferiti o delegati dallo Stato alla Regione in applicazione delle norme di attuazione dello Statuto.

Art. 13.

Direzione generale del bilancio

1. La Direzione generale del bilancio provvede:

- a) alla redazione del bilancio di previsione;
- b) all'assestamento e alle variazioni al bilancio annuale;
- c) al conto consuntivo;
- d) alla legge finanziaria;
- e) ad esprimere pareri sulla parte finanziaria dei disegni e delle proposte di legge;
- f) alle analisi e statistiche sulle spese dei vari assessorati;
- g) alla gestione delle spese regionali (prenotazioni e registrazione degli impegni, controllo delle liquidazioni, emissioni del mandato di pagamento);
- h) alle operazioni che riguardano l'acquisizione delle risorse di cui la Regione deve disporre per far fronte alle sue necessità (spese correnti e di investimento);
- i) all'acquisto della cancelleria, degli stampati del mobilio e del macchinario ad uso ufficio, nonché alla tenuta degli inventari dei beni mobili;
- l) alla liquidazione delle spese economiche, al rimborso delle spese di viaggio e di missione effettuate dai dipendenti e dagli estranei nell'interesse della Regione, alle liquidazioni di anticipazioni su impegni già disposti con provvedimenti deliberativi;
- m) alla gestione dei depositi di cancelleria, mobili, attrezzature d'ufficio e stampati;
- n) alla gestione di tutte le polizze assicurative, al controllo dei sinistri attivi e passivi, all'accertamento e al risarcimento dei danni e alla gestione di depositi cauzionali;
- o) alle richieste dei servizi regionali in materia di fotocopiatura ad alta tiratura, stampa offset automatizzata, fascicolazione, brossura a caldo, taglio e rifilo;
- p) alla gestione del garage e del servizio automezzi;
- q) alla tenuta degli inventari dei beni immobili della Regione e alla redazione delle perizie di stima dei beni che la Regione intende acquisire o cedere;
- r) a predisporre le relazioni tecniche riguardanti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione di beni immobili;
- s) ad esprimere pareri in merito a modifiche da apportare ai beni di proprietà o al cambiamento di destinazione d'uso dei medesimi;

t) alla determinazione del valore di mercato dei beni immobili al fine di una corretta registrazione nel conto del patrimonio.

CAPO V

DELL'ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO
E ARTIGIANATO

Art. 14.

Servizio del commercio, zona franca e contingentamento

1. L'art. 37 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 come modificato dall'art. 27 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, è così sostituito:

«Art. 37.

Servizio del commercio, zona franca e contingentamento

1. Al Servizio del commercio, zona franca e contingentamento sono attribuiti i seguenti compiti:

a) espletamento delle attività di competenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato non indicate all'art. 38;

b) studio programmazione e controllo di risultato delle attività regionale concernenti il commercio;

c) espletamento delle attività connesse con l'esercizio delle funzioni amministrative regionali concernenti il commercio, i prezzi, l'Albo regionale delle imprese artigiane, l'applicazione delle norme statutarie per l'attuazione della zona franca e la gestione dei contingentamenti di prodotti e di merci in esenzione fiscale;

d) espletamento dei compiti amministrativi di competenza prefettizia relativi ai depositi di oli minerali ed ai distributori di carburante».

Art. 15.

Servizio dell'industria, artigianato e energia

1. L'art. 38 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, è così sostituito:

«Art. 38.

Servizio dell'industria, artigianato e energia

1. Al servizio dell'industria, artigianato e energia sono attribuiti i seguenti compiti:

a) studi, rilevazioni ed elaborazioni statistiche finalizzate alla comprensione dell'evoluzione economica ed occupazionale della Regione;

b) programmazione e controllo di risultato delle attività regionali concernenti il lavoro e la formazione professionale degli addetti alle attività economiche di competenza dell'Assessorato, lo sviluppo delle attività industriali, artigiane e commerciali, la razionale utilizzazione delle fonti energetiche ed il contenimento dei consumi energetici;

c) espletamento delle attività connesse con l'esercizio delle funzioni amministrative regionali nelle materie:

- 1) dell'industria;
- 2) dell'artigianato;
- 3) del lavoro;

4) della cooperazione;

5) della formazione professionale degli addetti alle attività economiche dell'Assessorato;

6) dell'energia;

d) espletamento delle attività delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato, concernenti i brevetti per invenzioni industriali, i modelli industriali e i marchi di impresa».

CAPO VI

DELL'ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 16.

Servizio affari generali e interventi diretti

1. Il Servizio affari generali e interventi diretti provvede a:

a) corrispondenza, consulenze, predisposizioni di provvedimenti amministrativi, rapporti con il pubblico e interassessoriali;

b) rapporti con gli organi esterni all'Assessorato;

c) raccolta, conservazione e aggiornamento della legislazione;

d) rappresentanza dell'Assessorato delle varie commissioni;

e) predisposizione delle proposte da sottoporre alla Giunta regionale;

f) istruttoria delle direzioni lavori affidate ai liberi professionisti;

g) certificazione per l'Associazione nazionale costruttori;

h) pareri e consulenze sul contenzioso, e ricorsi, le riserve, le operazioni, sui lavori appaltati e sulle opere pubbliche;

i) registrazione e archiviazione delle pratiche delle opere in cemento armato, cemento armato precompresso e strutture metalliche;

l) predisposizione e registrazione incarichi ai tecnici liberi professionisti;

m) redazione degli atti di liquidazione e di trasmissione dei relativi pagamenti;

n) registrazione degli appalti, delle trattative private, dei cottimi fiduciarî e delle economie dirette all'atto dell'aggiudicazione o dell'affidamento dei lavori e sino all'ultima degli stessi;

o) statistiche varie;

p) certificazione antimafia;

q) redazione del piano lavori;

r) gestione delle banche dati inerenti ai lavori e all'attività dell'Assessorato;

s) servizio copia;

t) gestione amministrativa del personale dipendente dall'Assessorato;

u) studio e soluzione delle problematiche legati agli appalti, alla preselezione delle richieste di invito per appalti C.E.E., predisposizione dei bandi di appalto, formazione degli elenchi delle imprese appaltanti e gestione delle pratiche in visione alle imprese;

v) gestione dei capitoli di spesa di competenza dell'Assessorato, controllo della documentazione e gestione della contabilità per le liquidazioni varie dei Comuni;

z) interventi manutentori, anche straordinari, su stabili di proprietà dell'Amministrazione o di altri enti pubblici;

aa) piccola manutenzione delle strutture per le manifestazioni con l'ausilio di manodopera dipendente;

bb) fornitura di combustibile per il riscaldamento e di altro materiale vario;

cc) direzione lavori, sorveglianza e controllo sui lavori di competenza, compresi quelli appaltati;

dd) gestione dei cantieri di lavoro ed in economia;

ee) istituzione e gestione dei corsi di formazione professionale;

ff) espletamento di pratiche per l'utilizzo e controllo dei mezzi meccanici di proprietà regionale;

gg) acquisto, manutenzione, razionale utilizzo e controllo dei mezzi meccanici di proprietà regionale;

hh) gestione amministrativa e contabile del personale dei cantieri di lavoro ed in economia e del personale edile assunto a tempo indeterminato;

ii) liquidazione di fatture e stati di avanzamento;

ll) verifica di qualità su calcestruzzo e materiali da costruzione (legge n. 1086/1971).

Art. 17.

Servizio opere edili e stradali

- I. Il Servizio opere edili e stradali provvede a:
- a) gestione mutui regionali del settore privato;
 - b) gestione finanziamenti statali e regionali di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata;
 - c) istruttoria di progetti di opere di edilizia scolastica, pubblica;
 - d) pareri tecnici e istruttoria pratiche per erogazione di finanziamenti;
 - e) istruttoria di progetti di opere di edilizia sanitaria e infrastrutturale;
 - f) istruttoria di progetti di opere di edilizia industriale e sportiva;
 - g) istruttoria di progetti di opere stradali ai fini dell'appalto;
 - h) predisposizioni analisi prezzi ed elenco prezzi per lavori da appaltare;
 - i) manutenzione stradale regionali;
 - l) gestione generale del patrimonio stradale classificato regionale;
 - m) direzione e contabilità dei lavori manutentori ordinari e straordinari anche a carattere speciale;
 - n) predisposizione di ordinanze;
 - o) definizione atti tecnico-amministrativi per concessioni delle strade regionali con enti vari;
 - p) assistenza tecnico-operativa per manifestazioni di grande rilievo;
 - q) controllo opere d'arte ai sensi della circolare ministeriale in data 19 luglio 1967, n. 6736.61-A-1;
 - r) collaborazione con altri servizi regionali per trasporti e interventi specifici (spazzamento, innaffiatura, sgombero strade e piazzali di proprietà regionale pubblica);
 - s) definizione preliminare dei tracciati con i progettisti e i geologi incaricati;
 - t) gestione del parco mezzi meccanici assegnati al servizio;
 - u) esame e istruttoria delle domande, nonché rilascio di atti inerenti alle concessioni ed autorizzazioni stradali;
 - v) formulazione di disciplinari, convenzioni e canoni in materia di concessioni stradali;
 - z) direzione dei lavori di competenza e sorveglianza delle direzioni dei lavori esterne;
 - aa) pareri tecnici e istruttoria dei progetti F.R.I.O.;
 - bb) sopralluoghi, consulenze, studi, preliminari progetti da affidare ai liberi professionisti.

Art. 18.

Servizio assetto e tutela del territorio

- I. Il Servizio assetto e tutela del territorio provvede a:
- a) rilievi e progettazioni di opere idrauliche;
 - b) gestione e manutenzione di opere idrauliche;
 - c) pareri e nulla-osta in materia di opere idrauliche;
 - d) controllo dell'estrazione di materiale inerte dai corsi d'acqua;
 - e) pratiche attinenti al C.R.P.T.;
 - f) pareri di tutela su progetti presentati da enti locali e attinenti alle opere igieniche e di depurazione delle acque;
 - g) predisposizione di appalti di opere igieniche;
 - h) pareri e collaborazioni pratiche F.R.I.O.;
 - i) elaborazione e aggiornamento piano di risanamento delle acque;
 - l) accertamenti idrologici, censimento sorgenti e laghi, gestione stazioni idrometrografiche ed elaborazione dati;

- m) istruttoria delle pratiche di subconcessione di acque pubbliche;
- n) concessione pertinenze e demanio idrico;
- o) pareri idraulici ed autorizzazioni per accessioni e affittanze;
- p) accertamento del diritto di derivazione di acqua pubblica e controlli sulle portate delle derivazioni regolarmente assentite;
- q) rapporti con il Consorzio regionale per l'incremento e la tutela della pesca al fine dei prelievi idrici;
- r) concessioni estrazioni e pulizia alvei e bacini;
- s) istruttorie delle pratiche concessione dighe;
- t) controllo e vigilanza invasi;
- u) rilievo dell'allargamento delle strade regionali finalizzato al pagamento dei terreni espropriati e redazione e compilazione delle pratiche catastali sotto il profilo topografico;
- v) riposizionamento e riconfinamento delle proprietà regionali su richiesta degli assessorati;
- z) redazione e compilazione dei tipi di frazionamento richiesti dagli uffici dell'Amministrazione regionale;
- aa) archiviazione, gestione e distribuzione diretta di materiale cartografico nonché fotogrammetrico ed evasione di pratiche per l'autorizzazione all'acquisto ed eventualmente pubblicazione fotogrammi;
- bb) rapporti e collaborazione con l'Istituto geografico militare italiano nonché con il Comitato tecnico esecutivo del Centro interregionale di coordinamento e di documentazione per i problemi inerenti alle informazioni territoriali;
- cc) sopralluoghi, controlli, verifiche e ripristino capisaldi di livellazione, ed eventuali correzioni a tavolino di monografie o integrazione di cartografia esistente;
- dd) esame dei progetti di interesse comunale o di altri enti e relativo parere tecnico e di congruità prezzi;
- ee) rilevazione topografica e progettazione opere di stabilità dei suoli;
- ff) valutazione ed esecuzione lavori urgenti di pronto intervento e somma urgenza;
- gg) istruttoria relativa alle domande di autorizzazione per l'apertura di nuove cave o torbiere, per gli ampliamenti ed i subingressi nelle coltivazioni, nonché per le opere e gli impianti fissi a servizio delle coltivazioni;
- hh) istruttoria relativa alle domande di permesso per le ricerche minerarie nel territorio della Valle d'Aosta, nonché di subconcessione per la coltivazione ed utilizzazione delle miniere;
- ii) funzioni di vigilanza e polizia mineraria;
- ll) esame progetti impianti elettrici di interesse comunale o di altri enti, relativo parere tecnico e di congruità dei prezzi;
- mm) istruttoria delle domande per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle linee elettriche;
- nn) collaudo elettriche autorizzate;
- oo) predisposizione di appalti, direzione, contabilità, assistenza e liquidazione lavori e formazione dei relativi provvedimenti amministrativi.

CAPO VII

DELL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Art. 19.

Servizi scolastici

1. I Servizi scolastici curano la trattazione degli affari attribuiti all'Ufficio scolastico regionale dalle leggi dello Stato e della Regione.
2. In aggiunta alle attribuzioni dei provveditori agli studi e delle sovrintendenze scolastiche regionali, i Servizi scolastici svolgono le funzioni proprie degli uffici regionali, in particolare per quanto concerne:
 - a) predisposizione degli atti normativi e delle ordinanze assessorili concernenti la pubblica istruzione;
 - b) predisposizioni delle deliberazioni di giunta;
 - c) operazioni attinenti alla programmazione ed all'effettuazione delle spese;

d) liquidazione delle competenze fisse ed accessorie al personale docente;

e) gestione del fondo di previdenza di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, recante norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità della indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio presso le scuole elementari della Valle d'Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese, e pratiche relative alla concessione e la liquidazione del trattamento integrativo di quiescenza;

f) operazioni relative alla corresponsione dell'assegno di riconoscimento agli ex insegnanti delle scuole sussidiate;

g) sovvenzioni alle istituzioni scolastiche private ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 55;

h) interventi a livello universitario, para-universitario e post-universitario; gestione delle scuole diretti a fini speciali e delle scuole di specializzazione — corsi di laurea preordinati alla formulazione degli insegnanti — provvidenze di cui alla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30;

i) vigilanza sull'attività dell'I.R.R.S.A.E.;

l) controllo amministrativo e contabile degli atti di gestione degli organi collegiali della scuola;

m) assistenza scolastica: sovvenzioni, borse di studio, premi agli alunni — operazioni relative alla fornitura gratuita dei libri di testo — organizzazione, contabilità e liquidazione spese relative al funzionamento delle mense scolastiche;

n) gestione dei corsi di istituto musicale e di corsi serali linguistici e professionali;

o) organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento del personale scolastico;

p) edilizia scolastica; fornitura di attrezzature ed arredi.

Art. 20.

Servizi culturali

1. Fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 i Servizi culturali provvedono a:

a) rapporti culturali con l'interno e con l'esterno;

b) attività, iniziative e compiti interessanti in genere la cultura e il particolarismo etnico e linguistico della Regione;

c) rapporti con le associazioni culturali;

d) attività dei gruppi corali e folkloristici operanti sul territorio;

e) organizzazione della «Saison Culturelle», di congressi, convegni, mostre e esposizioni;

f) acquisto e stampa di pubblicazioni varie;

g) collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado per manifestazioni culturali e scientifiche.

2. Le funzioni, le competenze e le attività dell'Ufficio regionale per l'etnologia e la linguistica restano disciplinate dagli articoli 29 e 30 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35.

Art. 21.

Sistemazione bibliotecaria regionale

1. In attesa di disciplinare la materia con apposita legge il Sistema bibliotecario regionale provvede ai compiti ed alle funzioni di cui agli articoli 8 e 13 e al comma uno dell'art. 16 della legge regionale 30 luglio n. 30 recante norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale.

Art. 22.

Archivio storico regionale

1. Le funzioni, di competenze ed attività dell'Archivio storico regionale restano disciplinate dalla legge regionale 19 febbraio 1988, n. 13, recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35 concernente ordinamento dei servizi regionali e stato giuridico del personale, disciplina dell'Archivio storico regionale.

CAPO VIII

DELL'ASSESSORATO DELLA SANITÀ ED ASSISTENZA SOCIALE

Art. 23.

Competenze

1. Le attribuzioni e i compiti del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali e del Servizio della sanità sono disciplinati dal Capo VIII del Titolo I della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35 e dall'art. 4 della legge regionale 19 febbraio 1987, n. 10 recante norme per la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi sociali e assistenziali.

CAPO IX

DELL'ASSESSORATO DEL TURISMO, SPORT E BENI CULTURALI

Art. 24.

Ufficio regionale per il turismo e lo sport

1. Oltre ai compiti previsti dagli articoli 60 e 61, 63 e 64 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, l'Ufficio regionale per il turismo e lo sport provvede a:

a) amministrazione del personale assegnato;

b) interventi nel settore della formazione professionale dei corsi alberghieri;

c) controllo sull'attività delle pro-loco e delle Aziende di promozione turistica;

d) contributi ad associazioni di operatori turistici;

e) liquidazione di fatture, di contributi e tenuta contabilità;

f) provvedimenti deliberativi da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

g) accertamenti antimafia su pagamenti;

h) gestione dell'archivio delle deliberazioni della giunta e del Consiglio;

i) gestione del protocollo della corrispondenza in partenza e in arrivo e archiviazione delle pratiche;

l) gestione delle iniziative svolte dall'ufficio per la promozione e la pubblicazione del turismo in Valle d'Aosta (campagne pubblicitarie, partecipazione a saloni e borse turistiche, serate promozionali, conferenze stampa e borse turistiche, serate promozionali, conferenze stampa, attività di pubbliche relazioni per giornalisti e agenti di viaggio, produzione e aggiornamento di materiale informativo, organizzazione di manifestazioni sportive);

m) gestione rapporti con società e federazioni sportive regionali, applicazione leggi sullo sport;

n) gestione leggi su maestri di sci e guide alpine;

o) informazione turistica e diffusione del materiale pubblicitario e propagandistico;

p) organizzazione delle manifestazioni musicali estive;

q) istruttoria delle domande di finanziamento per esercizi alberghieri e campeggi;

r) vigilanza e controlli sulle strutture ricettive turistiche;

s) classifica e denuncia dei prezzi degli alberghi e dei campeggi;

t) agenzie di viaggio;

u) rilevazioni statistiche dei flussi turistici;

v) istruttoria domande di finanziamento per infrastrutture sportive, impianti funiviari, rifugi alpini, itinerari escursionistici;

z) controllo sull'esecuzione dei lavori per la realizzazione di infrastrutture sportive di interesse regionale;

aa) contributi ordinari di finanziamento a società di impianti a fune;

bb) interventi per la valorizzazione della rete dei sentieri escursionistici;

cc) controllo sulla gestione e sulla manutenzione straordinaria delle piscine di proprietà regionale;

dd) controllo delle manifestazioni a onere comune presso la Casa da gioco di Saint-Vincent.

Art. 25.

Soprintendenza per i beni culturali e ambientali

1. La Soprintendenza per i beni culturali e ambientali provvede a:

- a) conservazione e tutela della antichità e dei monumenti. Progetti, studi e lavori - Scavi e restauri - Museo delle antichità romane - Belle arti - Tutela del paesaggio e vincoli di zone a protezione delle bellezze naturali - Controllo delle costruzioni ai fini della tutela del paesaggio (art. 65 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3);
- b) esercizio delle funzioni trasferite di cui all'art. 38 della legge 196/1978, in applicazione delle leggi 1089/1939, con l'obbligo di comunicare bimestralmente al Ministero l'attività svolta;
- c) gestione dei fondi di rotazione di cui alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 per l'erogazione dei relativi mutui;
- d) ricerca, studio e documentazione di cui alla legge 1089/1939, relativamente ai periodi preistorico, protostorico e classico;
- e) ispezione e sorveglianza sui siti archeologici e sui cantieri privati;
- f) pareri ed autorizzazioni per le zone sottoposte a vincolo di natura archeologica;
- g) proposte di apposizione di vincoli;
- h) organizzazione della fruizione del patrimonio archeologico attraverso l'informazione, la pubblicazione, l'organizzazione di mostre e la sistemazione del Museo archeologico;
- i) organizzazione dei cantieri e della operazioni «di salvataggio»;
- l) manutenzioni dei reperti e loro restauro;
- m) interventi di sistemazione di documenti e siti archeologici;
- n) visibilità e custodia dei siti principali;
- o) ricerca, studio e documentazione previsti dalla legge 1089/1939 relativamente al periodo post classico, fino all'epoca contemporanea;
- p) ispezione e sorveglianza sui cantieri privati e sui monumenti e siti di proprietà pubblica per il periodo di competenza;
- q) rilascio di pareri e autorizzazioni per i monumenti vincolati;
- r) proposte per l'apposizione di vincoli monumentali;
- s) organizzazione della fruizione del patrimonio archeologico e monumentale;
- t) manutenzione sistematica dei monumenti e siti di proprietà pubblica visitabili (castelli, casaforti, ponti, scavi, ecc.), garantendone la custodia e pulizia;
- u) cantieri di restauro e recupero di organismi storici di proprietà regionale;
- v) cantieri privati su edifici monumentali;
- z) progettazione e formazione professionale nei criteri F.R.I.O. su edifici in zona A;
- aa) istruzione delle pratiche relative alle domande di contributi previsti dalla legge regionale 28 febbraio 1990, n. 10, per la costruzione di tetti in losce;
- bb) istruzione delle pratiche di contributo di cui alla legge regionale 28 dicembre 1983, n. 94, per gli edifici notificati, e per le cose di interesse storico-artistico;
- cc) ricerca, studio e documentazione sugli oggetti mobili di valore storico-artistico, nonché sulle decorazioni dipinti murali, così come previsto dalla legge 1089/1939;
- dd) cantieri di manutenzione e restauro di affreschi e attività di restauro eseguita dal laboratorio della Soprintendenza e commissionata a restauratori privati;
- ee) formazione e specializzazione di personale relativamente alle problematiche e alle tecniche di restauro per i diversi materiali (carta, legno, ecc.);
- ff) informazione e pubblicazione dei risultati del lavoro;
- gg) organizzazione, sistemazione e fruizione dei musei che conservano oggetti d'arte;

hh) pareri vincolanti di cui alle leggi 1089/1939, 1497/1939, 431/1985, 47/1985, e alle leggi regionali 15 giugno 1978, n. 14 e 10 giugno 1983, n. 56, in merito ai progetti di opere edilizie in zone vincolate e agli strumenti urbanistici comunali;

ii) partecipazione, per quanto attiene alla salvaguardia del paesaggio, all'esame dei progetti relativi alle discariche comunali, alle acque, alla captazione e distribuzione delle acque, alla valutazione dell'impatto ambientale, al Comitato regionale per la pianificazione territoriale.

TITOLO II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

Inquadramenti

1. I titolari di posti soppressi sono inseriti nei posti vacanti di ruolo ordinario o del ruolo soprannumerario ad esaurimento della pianta organica della Regione e conservano, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata nel posto di titolarità soppresso.

Art. 27.

Supplenze

1. Per il conferimento degli incarichi di reggenza e di supplenza per i posti della pianta organica del Convitto regionale «B. Gervasono» di Châtillon si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 10 maggio 1985, n. 31 per il corrispondente personale appartenente ai ruoli delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione.

Art. 28.

Personale addetto alle manifestazioni

1. In sede di prima applicazione il concorso per la copertura dei posti di nuova istituzione della qualifica di assistente alle manifestazioni è riservato al personale non di ruolo che abbia già prestato compiti di assistenza alle manifestazioni organizzate dai diversi settori dell'Amministrazione e che risulti in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, fatta eccezione per l'età massima.

2. Le nomine nei posti di cui al primo comma sono disposte secondo l'ordine di graduatoria. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie dei concorsi per la qualifica di assistente alle manifestazioni hanno validità biennale.

Art. 29.

Graduatorie e concorsi

1. Per la copertura dei posti, con esclusione di quelli appartenenti alle qualifiche vicidirigenziali e dirigenziali, sono utilizzate le rispettive graduatorie ancora valide alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I posti eventualmente disponibili dopo l'utilizzazione delle graduatorie e con l'esclusione di cui al comma uno sono coperti mediante concorso riservato al personale di ruolo, e contrattuale che abbia svolto servizio in posti di corrispondente livello e che risulti in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni fatta eccezioni per l'età massima.

3. In sede di prima applicazione ai concorsi per la copertura dei posti possono partecipare tutti i dipendenti regionali, anche se privi del prescritto titolo di studio, che siano titolari da almeno cinque anni di un posto di ruolo nel livello immediatamente inferiore e che siano in possesso del titolo di studio normalmente richiesto per l'accesso al livello di appartenenza del titolo di studio normalmente richiesto per l'accesso al livello di appartenenza.

Art. 30.

Riserva di posti e assunzioni

1. Limitatamente ai profili professionali appartenenti al primo, secondo, terzo, quarto e quinto livello funzionale, per la copertura dei posti di cui all'art. 29, è fissata una riserva del 20 per cento dei posti per i lavoratori delle aziende che fruiscono a qualsiasi titolo dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per più di dodici mesi, nonché per i lavoratori che fruiscono dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione e mobilità), da un periodo superiore a dodici mesi.

2. Per le assunzioni di cui al comma uno l'amministrazione regionale provvede mediante utilizzazione delle apposite graduatorie dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione e previo superamento di prove di idoneità.

3. La nomina a ruolo del personale dichiarato idoneo è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso agli impieghi pubblici, fatta eccezione per l'età massima.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per i posti di cui al comma tre dell'art. 2 della legge regionale 10 maggio 1985, n. 31, recante norme sullo stato giuridico ed economico del personale non docente delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione.

5. Le disposizioni di cui ai commi uno, due e tre si applicano per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

Personale utilizzato nei ruoli regionali

1. I posti istituiti all'Assessorato del turismo, sport e beni culturali e all'Assessorato della pubblica istruzione, attinenti alle attività culturali, sono coperti mediante concorso riservato al personale appartenente ai ruoli scolastici amministrativi dalla Regione, utilizzato nei servizi dell'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 recante norme concernenti l'istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l'immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche.

Art. 32.

Norma transitoria

1. Le disposizioni sull'incompatibilità di cui all'art. 2 non si applicano agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.150 milioni per l'anno 1992, in lire 7.600 milioni per il 1993 ed in lire 11.600 milioni annue a decorrere dal 1994, graverà sui capitoli indicati all'art. 34 del bilancio per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla scoperta degli oneri di cui al comma primo si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento annuale e pluriennale iscritto al capitolo 69000 (fondo globale per il finanziamento di spese correnti) del bilancio 1992 e pluriennale 1992/1994, a valere sull'apposito bilancio 1992 e pluriennale 1992/1994, a valere sull'apposito accantonamento A.1.4. «revisione pianta organica», previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.

3. A decorrere dall'anno 1993 alla rideterminazione degli oneri in base alle effettive necessità si provvede ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 recante: «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta».

Art. 34.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

(Omissis).

Art. 35.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 29 maggio 1992

BONDAZ

(Omissis).

92R0599

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1992, n. 20.

Autorizzazione di spesa per lo svolgimento di un referendum popolare.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 25 del 9 giugno 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HÀ APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per le spese connesse allo svolgimento del referendum popolare avente per scopo l'abrogazione della legge regionale 12 novembre 1990, n. 68 (intervento della Regione Autonoma Valle d'Aosta a sostegno della candidatura per l'organizzazione dei giochi olimpici invernali 1998) è autorizzata la spesa di lire 1600 milioni che grava sul capitolo 22820 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo, per pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio per l'anno in corso concernente: «Revisione pianta organica» (Cod. A.1.4).

Art. 2.

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

(Omissis).

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 29 maggio 1992

BONDAZ

92R0603

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1992, n. 21.

Autorizzazione alla sottoscrizione di quote dell'aumento di capitale sociale della «Air Vallée S.p.a.».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 25 del 9 giugno 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Oggetto*

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi della L.R. 28 febbraio 1990 n. 11 (Acquisto di partecipazione azionaria della Air Vallée S.p.a. con sede in Saint-Christophe, Aosta), a sottoscrivere quote dell'aumento del capitale sociale della «Air Vallée S.p.a.» per un importo di spesa massimo di lire 600 milioni.

Art. 2.*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 600 milioni, grava sul capitolo 35440 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo, per pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio per l'anno in corso (cod. B.1.9)

Art. 3.*Variazioni di bilancio*

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

(Omissis).

Art. 4.*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 29 maggio 1992

BONDÁZ

92R0604

REGOLAMENTO REGIONALE 29 maggio 1992, n. 4.

Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 3, recante: «Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani - Istituzione della Consulta giovanile».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 25 del 9 giugno 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguenti norme regolamentari:

Art. 1.

1. La Regione adotta progetti volti a favorire lo sviluppo socio-culturale dei giovani attraverso scambi di esperienze con paesi esteri, con particolare riguardo alle zone francofone, mediante finanziamento parziale delle iniziative.

Art. 2.

1. I progetti di cui all'art. 1 devono pervenire alla Presidenza della Giunta regionale entro:

- a) il 28 febbraio per le iniziative da realizzarsi nel secondo semestre dell'anno in corso;
- b) il 30 settembre per le iniziative da attuarsi nel primo semestre dell'anno successivo.

Art. 3.

1. I progetti sono approvati con deliberazioni della Giunta regionale, sentita la Consulta giovanile di cui all'art. 6 della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 3.

Art. 4.

1. La Consulta giovanile esprime il proprio parere in conformità:

- a) ai programmi e ai progetti alla politica giovanile in Valle d'Aosta di cui all'art. 4 della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 3;
- b) sulla base dei criteri di cui all'art. 5.

2. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione dei progetti.

Art. 5.

1. I criteri di valutazione dei progetti sono i seguenti:

- a) validità socio-culturale;
- b) finalità istituzionale del soggetto proponente;
- c) tipologia, fascia d'età e numero dei partecipanti;
- d) programma e aspetto organizzativo dell'iniziativa;
- e) reciprocità dell'iniziativa;
- g) ripartizione del costo.

Art. 6.

1. Al fine di consentire una corretta valutazione dei progetti, i soggetti richiedenti devono presentare:

- a) la richiesta di finanziamento;

- b) una scheda di presentazione del soggetto proponente;
- c) una relazione sugli eventuali programmi e/o progetti di cui l'iniziativa faccia parte;
- d) qualsiasi ulteriore relazione e o documento che attesti le caratteristiche di cui all'art. 5.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Aosta, 29 maggio 1992

BONDAZ

92R0605

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1992, n. 25.

Norme per il funzionamento dell'autorità di bacino del Reno.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 65 del 27 maggio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge dà attuazione all'art. 15, comma 1, lett. a, punto 3 della Legge 18 maggio 1989, n. 183 in osservanza della intesa raggiunta con la Regione Toscana per la costituzione e il funzionamento dell'Autorità di bacino del Reno, approvata dal Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione 19 marzo 1990, n. 3108.

Art. 2.

1. Il segretario generale dell'Autorità di bacino del Reno di cui all'art. 8 dell'intesa interregionale citata all'art. 1, presta la propria attività a tempo pieno e, qualora scelto tra i funzionari appartenenti alla pubblica Amministrazione, è collocato, in conformità all'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 253, in posizione di fuori ruolo ovvero in aspettativa senza assegni ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso l'ente di appartenenza. Ai professori universitari si applica il disposto di cui all'art. 13, comma 1, della Legge n. 253 del 1990.

2. Il rapporto di lavoro del Segretario generale decorre dalla data del provvedimento di nomina ed ha la durata di cinque anni, salvo rinnovo, risolvendosi di diritto alla scadenza del quale può essere risolto solo per giusta causa. Tale rapporto è disciplinato da un contratto di diritto privato che fissa anche il compenso per l'attività svolta.

3. Il trattamento economico complessivo è stabilito, su proposta del Comitato istituzionale, della Giunta regionale d'intesa con la Regione Toscana, secondo parametri rapportati a quelli utilizzati per la determinazione dei compensi dei Segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale come previsto dal comma 2 dell'art. 13 della Legge n. 253 del 1990.

4. Il Segretario generale può affidare, in caso di assenza od impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del Comitato tecnico.

5. L'atto di nomina del Segretario generale è trasmesso alla Giunta regionale che ne prende atto con apposita deliberazione.

Art. 3.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'intesa interregionale, l'Autorità di bacino si avvale, stipulando apposite convenzioni, delle strutture organizzative della Regione e di consulenti nonché della collaborazione tecnico-scientifica di istituzioni universitarie e di ricerca e di organizzazione tecnico-professionali operanti nel settore.

2. Fermo il disposto di cui all'art. 11 della intesa interregionale relativamente alla formazione dei programmi triennali di intervento, l'Autorità di bacino, entro il mese di ottobre di ogni anno, predispone, disaggregato per singole voci di spesa, il programma dell'attività inerente alle proprie funzioni da svolgersi nell'esercizio successivo.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, approva tale programma delle attività; l'approvazione da parte della Giunta del programma di cui sopra costituisce autorizzazione per l'Autorità di bacino ad assumere le obbligazioni relative.

4. I pagamenti sono disposti dal Segretario generale che agisce in qualità di funzionario delegato ai sensi del Regolamento regionale n. 50 del 9 dicembre 1978 e successive modificazioni.

Art. 4.

1. Ai componenti del Comitato tecnico dalla data della nomina competono gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute nella misura che verrà stabilita, su proposta del Comitato istituzionale, dalla Giunta regionale d'intesa con la Regione Toscana. Ai componenti che siano in rapporto di servizio con le amministrazioni facenti parte del Comitato istituzionale la corresponsione dei medesimi ha luogo unicamente nel caso in cui la partecipazione alle sedute avvenga al di fuori dell'orario di lavoro.

2. Ai componenti designati dalla Regione ed agli esperti spettano altresì, al pari di quanto stabilito per i rappresentanti delle Amministrazioni statali dall'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 253, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni previste per i dipendenti regionali.

3. Agli esperti di cui all'art. 6, comma 2, dell'intesa interregionale, può essere corrisposto, dalla data della nomina, in ragione del particolare apporto specialistico richiesto e dello svolgimento di specifici compiti preparatori ed istruttori, un compenso aggiuntivo da stabilirsi secondo le modalità di cui al comma 1.

4. L'atto di nomina dei componenti del Comitato tecnico è trasmesso alla Giunta regionale che ne prende atto con apposita deliberazione.

Art. 5.

1. Il personale da destinare alla Segreteria tecnico-operativa ai sensi dell'art. 9 dell'intesa interregionale, è collocato in posizione di fuori ruolo o di comando, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso gli Enti di appartenenza e i relativi oneri sono, di norma a carico dei medesimi Enti.

Art. 6.

1. Secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 5, d'intesa, la Regione Emilia-Romagna provvede ad assicurare la dotazione dei locali dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino.

Art. 7.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte:

a) per quanto riguarda il compenso al Segretario generale dell'Autorità di bacino di cui all'art. 2, mediante utilizzazione dei fondi stanziati sul Capitolo di spesa 4080 «Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali» del Bilancio di previsione per l'esercizio 1992 e successivi;

b) per quanto riguarda le spese relative alle consulenze e collaborazioni tecnico-scientifico di cui al comma 1 dell'art. 3, mediante utilizzazione dei fondi stanziati al Capitolo di spesa 39575 «Spese per indagini, studi, monitoraggio relativi alla pianificazione di bacino (DPCM 23 marzo 1990; Legge 18 maggio 1989, n. 183)» del Bilancio di previsione per l'esercizio 1992 e successivi;

c) per quanto concerne le spese per l'espletamento dell'attività dell'Autorità di bacino, compresi i compensi e le indennità ai membri del Comitato tecnico, mediante istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio annuale.

Art. 8.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, comma 2, dello statuto della regione Emilia-Romagna. Essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 25 maggio 1992

Il vicepresidente: BERSANI

92R0577

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1992, n. 26.

Istituzione e revisione di servizi regionali. Modifiche alla legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, alla legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 e alla legge regionale 9 dicembre 1989, n. 43.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 65 del 27 maggio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e revisione di servizi regionali, e modifiche alla L.R. 18 agosto 1984, n.44

1. All'art. 24, comma 2, della L.R. n. 44 del 1984 il punto n. 13 è così sostituito:

«13) Servizio informativo e statistica.

Compete al servizio la razionalizzazione e l'organizzazione dei flussi informativi e la raccolta ed elaborazione dei dati statistici, nonché la tenuta dei rapporti con l'ISTAT e le altre fonti statistiche. Per dette funzioni opera con il concorso dei servizi di settore;».

«13-quater) Centro elaborazione dati.

Compete al servizio curare tutte le attività di gestione dei sistemi EDP e di comunicazione del Centro elaborazione dati della Regione;».

3. All'art. 24, comma 2, della L.R. n. 44 del 1984 il punto n. 4 è sostituito dai seguenti:

«4) affari legislativi e legali.

Compete al servizio il coordinamento tecnico dell'iniziativa legislativa della Giunta, la consulenza per i problemi giuridici relativi all'attività della Giunta, la trattazione degli affari relativi al contenzioso della Regione. La struttura del servizio si avvale di una Commissione di consulenza legislativa composta da studiosi esterni e da collaboratori regionali;

4-bis) affari istituzionali.

Compete al servizio la progettazione e l'assistenza tecnico-giuridica per la trattazione dei problemi di ordine istituzionale relativa ai rapporti tra gli organi della Regione, dello Stato e degli Enti locali. A tali fini il servizio si avvale della Commissione di consulenza legislativa prevista a supporto del servizio affari legislativi e legali;».

Art. 2.

Decorrenza della soppressione dell'ARCEL e delle relative strutture organizzative

1. La soppressione dell'ARCEL, disposta dal comma 1 dell'art. 1 della L.R. 9 dicembre 1989, n. 43, e dei relativi servizi di cui al comma 3 dell'art. 25 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44, ha effettuato dalla deliberazione con cui è fissata la dotazione organica e sono definite in forma analitica le competenze del servizio centro elaborazione dati.

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1989, n. 43

1. Sono abrogati il comma 2 dell'art. 1 e l'art. 2 della legge regionale n. 43 del 1989.

2. Nell'art. 3 della legge regionale n. 43 del 1989, al comma 1, le parole «col decreto di cui al comma 2 dell'art. 1» sono sostituite dalle parole «con proprio decreto».

3. Nell'art. 3 della legge regionale n. 43 del 1989, il comma 3 è così sostituito:

«3. Col medesimo decreto di cui al comma 2 viene disciplinata la successione della Regione, ed eventualmente di altri soggetti che ne abbiano titolo, nei rapporti giuridici ancora in essere all'atto della soppressione dell'Azienda e viene fissato il termine, comunque non superiore a centottanta giorni, entro il quale il Commissario deve portare a termine tutti gli adempimenti ad esso affidati dal presente articolo».

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 1988, n. 30

1. L'art. 15 della legge regionale n. 30 del 1988 è così sostituito:

«Art. 15.

Promozione e partecipazione a strutture societarie

1. Per la realizzazione di rilevanti progetti informatici del sistema informativo regionale la Regione può promuovere la costituzione di strutture societarie nelle forme e secondo le tipologie consentite dalla legislazione vigente. In tal caso la partecipazione della Regione è disposta con apposito provvedimento legislativo.».

2. Nell'art. 20 della legge regionale n. 30 del 1988 il comma 3 è così sostituito:

«3. L'adozione di atti regionali per la realizzazione di ricerche per la formazione di piani o progetti che comportino la realizzazione di nuove basi informative o l'implementazione di basi informative esistenti o l'attribuzione di contributi in merito, è sottoposta alla preliminare acquisizione dei pareri dei competenti servizi regionali che attestino la congruenza e la non ripetitività dei detti studi rispetto alle basi informative fondamentali formalizzate.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 25 maggio 1992

Il vicepresidente: BERSANI

92R0578

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1992, n. 27.

Criteri e procedure per la depubblicizzazione ed il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche regionali ed infraregionali di assistenza e beneficenza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 68 del 3 giugno 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato

1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) a carattere regionale o infraregionale, che rientrano nelle categorie previste al comma 1 dell'art. 2 e che svolgono attività istituzionale, possono chiedere alla Regione la depubblicizzazione ed il contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

2. Il riconoscimento avviene secondo i criteri e le procedure di cui alla presente legge e, per quanto in questa non disposto, in base alla legge regionale 23 novembre 1987, n. 35.

3. Le istituzioni privatizzate hanno titolo a concorrere al perseguimento delle finalità della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2 "Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale".

Art. 2.

Categorie di istituzioni soggette a privatizzazione

1. Hanno diritto alla depubblicizzazione ed al contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 1, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per le quali sia accertata l'appartenenza ad una delle seguenti categorie:

- a) istituzioni aventi carattere associativo;
- b) istituzioni promosse ed amministrate da privati;
- c) istituzioni ad ispirazione religiosa.

2. Non sono, comunque, soggette a privatizzazione le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che risultano già amministrate dagli enti comunali di assistenza o in questi concentrate alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché quelle amministrate da Consigli interamente di nomina di Enti locali alla data della sentenza della Corte costituzionale n. 396/88.

Art. 3.

Istituzioni a carattere associativo

1. Sono considerate a carattere associativo le istituzioni per le quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) che la costituzione dell'ente sia avvenuta per iniziativa volontaria dei soci o di promotori privati;
- b) che l'amministrazione ed il governo dell'istituzione siano, per disposizione statutaria, determinati dai soci, nel senso che essi eleggano una quota significativa dell'organo collegiale deliberante, ovvero che all'assemblea dei soci siano statutariamente riservate le competenze deliberative in ordine all'adozione degli atti fondamentali per la vita dell'istituzione;

c) che i soci concorrano all'attività dell'istituzione con prestazioni volontarie, anche nella forma di contribuzioni economiche e donazioni patrimoniali.

2. Nel caso in cui non siano congiuntamente presenti le tre condizioni di cui al comma 1, la Regione, sulla base di documentazione presentata dall'ente, accerta se nella storia dell'ente medesimo dopo l'entrata in vigore della legge 17 luglio 1890, n. 6972 si siano verificati fatti autoritativi che abbiano snaturato l'originario carattere associativo.

Art. 4.

Istituzioni promosse ed amministrate da privati

1. Sono considerate promosse ed amministrate da privati, le istituzioni per le quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- b) che l'atto costitutivo o di fondazione sia stato posto in essere da privati;
- b) che una quota significativa dell'organo collegiale deliberante sia, per disposizione statutaria, designata da privati;
- c) che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da:

- 1) beni provenienti da atti di liberalità privata o dalla trasformazione degli stessi;
- 2) beni restaurati con contributi pubblici finalizzati alla conservazione dei beni artistici e culturali;

3) beni conseguiti con contributi pubblici assegnati a qualsiasi titolo da più di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge;

4) beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale, ivi comprese le strutture socio-assistenziali acquistate, costruite o ristrutturate con contributi regionali assegnati ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2.

2. Nel caso in cui non siano congiuntamente presenti le tre condizioni di cui al comma 1, la Regione, sulla base di documentazione presentata dall'ente, accerta se nella storia dell'ente medesimo dopo l'entrata in vigore della legge 17 luglio 1890, n. 6972, si siano verificati fatti autoritativi che abbiano modificato l'originaria designazione di cui alla lett. b) del comma 1.

Art. 5.

Istituzioni ad ispirazione religiosa

1. Sono considerate ad ispirazione religiosa le istituzioni per le quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) che l'attività istituzionale persegua, per statuto, indirizzi religiosi o comunque inquadri l'opera di beneficenza e assistenza nell'ambito di una più generale finalità religiosa;
- b) che l'istituzione risulti collegata ad una confessione religiosa mediante la designazione nel consiglio di amministrazione, prevista da disposizioni statutarie, di ministri del culto, di appartenenti ad istituti religiosi, di rappresentanti di attività o di associazioni religiose ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso, come modo qualificante di gestione del servizio.

2. Nel caso in cui non siano congiuntamente presenti le due condizioni di cui al comma 1, la Regione, sulla base di documentazione presentata dall'ente, accerta se nella storia dell'ente medesimo dopo l'entrata in vigore della legge 17 luglio 1890, n. 6972 si siano verificati fatti autoritativi che abbiano modificato l'originaria ispirazione religiosa.

3. Sono comunque considerate ad ispirazione religiosa:

- a) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per le quali sia stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, lo svolgimento in modo precipuo di attività inerenti alla sfera educativo-religiosa, sempre che esse non abbiano cessato di svolgere le attività in relazione alle quali è stato ottenuto il riconoscimento;
- b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che, per finalità statutaria, gestiscono seminari, case di riposo o altre strutture residenziali per persone addette ad attività di servizio religioso, ovvero che svolgano attività finalizzate prevalentemente a sostegno del clero.

Art. 6.

Domande di riconoscimento quale persona giuridica privata

1. La domanda di riconoscimento quale persona giuridica privata è deliberata dal competente organo amministrativo dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza richiedente, ed è rivolta al Presidente della Giunta regionale.

2. Alla domanda è unita, oltre alla predetta deliberazione, ogni altra opportuna documentazione, relativa sia all'accertamento dell'appartenenza alle categorie che danno titolo alla privatizzazione che al possesso dei requisiti generali delle persone giuridiche.

3. Copia della domanda e della documentazione deve essere altresì presentata, a cura dell'istituzione richiedente, al comune nel quale essa ha sede legale per il parere di cui all'art. 8.

4. Notizia della domanda è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, anche ai fini dell'eventuale partecipazione al procedimento secondo quanto disposto dall'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 7.

Facoltà del rappresentante degli interessi originari

1. Il consigliere della istituzione pubblica di assistenza e beneficenza che rappresenta, per statuto, gli interessi originari, può chiedere che il competente organo amministrativo sia convocato per deliberare sulla richiesta di privatizzazione.

Art. 8.

Decisione regionale

1. Il presidente della Giunta regionale decide sulla domanda, sentito il Comune interessato.

2. Il Comune formula il parere entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 3 dell'art. 6. Decorso tale termine, la decisione è assunta anche in mancanza di esso.

3. Qualora la documentazione allegata alla domanda risulti insufficiente, il Presidente invita l'istituzione richiedente a completarla o a fornire elementi integrativi di giudizio.

4. La determinazione del Presidente della Giunta regionale è assunta entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda.

5. I termini sono sospesi in caso di richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti.

6. Il decreto del Presidente della giunta regionale, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, determina la cessazione della natura pubblica della istituzione e il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 12 del codice civile.

Art. 9.

Iniziativa di riordino

1. La Regione promuove il riordino istituzionale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con l'obiettivo di adeguare la rete dei servizi pubblici alle esigenze locali, anche attraverso la loro integrazione con le risorse private esistenti nel territorio.

Art. 10.

Norma finale

1. Le istituzioni la cui attività consiste esclusivamente nell'erogare contributi economici possono presentare istanza di depubblicizzazione e contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato sempre che nell'ultimo triennio antecedente alla presentazione dell'istanza abbiano destinato a tale attività una quota di risorse non inferiore al 2% del valore, attestato da apposita perizia giurata, del solo patrimonio idoneo a produrre reddito.

Art. 11.

Norma transitoria

1. Nella prima attuazione della presente legge il termine di cui al comma 4 dell'8 è determinato in duecentoquaranta giorni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 1° giugno 1992

BOSELLI

92R0579

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1992, n. 11.

Modifiche alla legge regionale n. 15/1989 recante: «Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 9 del 20 maggio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSITO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione all'articolo 23

1. Dopo il quarto comma dell'art. 23 della legge regionale 12 giugno 1989, n. 15, sono inseriti i seguenti commi:

«5. Le proposte di iniziativa, da parte di enti pubblici o di privati, relative al secondo ed al quarto comma, vanno presentate entro il 31 marzo di ogni anno.

6. La Giunta regionale stabilisce i criteri cui la Regione deve attenersi per quanto riguarda gli interventi relativi al presente articolo, secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale 6 giugno 1991, n. 8».

Art. 2.

Inserimento di articolo

1. Dopo l'art. 23 della legge regionale n. 15/1989 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

Contributi per la realizzazione di opere

1. La Regione concede contributi in conto capitale agli enti locali che abbiano predisposto apposito piano ai sensi dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche.

2. Le domande di contributo sono presentate alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno.

3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di valutazione cui la Regione deve attenersi per la concessione dei contributi di cui al primo comma, nonché le modalità di liquidazione del contributo stesso».

Art. 3.

Abrogazione di norma

1. L'articolo 27 della legge regionale 12 giugno 1989, n. 15 è abrogato.

Art. 4.

Norma transitoria

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui al sesto comma dell'art. 23 ed al terzo comma dell'art. 23-bis della legge regionale 12 giugno 1989, n. 15 come modificata dalla presente legge.

2. Per l'anno 1992, le proposte di iniziativa di cui all'art. 23 e le domande di contributo di cui all'art. 23-bis sono presentate entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992:

a) soppressione del capitolo 1561 «Spese per la realizzazione di nuovi progetti tecnico-costruttivi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche»;

b) per gli oneri all'art. 23 della legge regionale 12 giugno 1989 n. 15 come modificata dalla presente legge, istituzione del capitolo 1562 «Spese per interventi informativi, educativi e di aggiornamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche» con lo stanziamento di lire 100.000.000 in termini di cassa;

c) per gli oneri di cui all'art. 23-bis della legge regionale 12 giugno 1989 n. 15 come modificata dalla presente legge, istituzione del capitolo 1563 «Spese per la realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche» con lo stanziamento di L. 400.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 5 maggio 1992

FERRERO

92R0581

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1992, n. 12.

Modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38:
«Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 9 del 20 maggio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 2

1. L'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 è sostituito dal seguente:

«1. Per il funzionamento di ciascun Gruppo consiliare è previsto un contributo mensile costituito da una quota variabile determinata nel modo seguente in rapporto alla consistenza numerica:

- a) L. 1.600.000 per ogni Consigliere fino a tre Consiglieri;
- b) L. 700.000 per ogni altro Consigliere».

2. Fino al termine della legislatura iniziata con le elezioni del 6 maggio 1990 continuano ad applicarsi, ove più favorevoli, le disposizioni previste dall'originario art. 2 della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38.

Art. 2.

Integrazione all'art. 5

1. Dopo il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 è aggiunto il seguente comma:

«2. Per il funzionamento del gruppo misto il personale viene messo a disposizione in ragione di una unità, avente qualifica non dirigenziale, per ciascun consigliere appartenente al gruppo. Le disposizioni di cui all'art. 7 non trovano applicazione per il funzionamento del gruppo misto».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 5 maggio 1992

FERRERO

92R0582

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
 ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 330.000 - semestrale L. 180.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 		<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 635.000 - semestrale L. 350.000
--	--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 3 6 0 9 2 *

L. 2.400